IV Centenario di Emanuele Filiberto
e X Anniversario della Vittoria
1928 - Esposizioni - Festeggiamenti - Torino

Barone don GIULIO MANNO
Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Torino

DEGLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI
DEL
DUCA DI SAVOIA
EMANUELE FILIBERTO

RICERCHE STORICHE
SU DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA DI S. M.
PUBBLICATE SOTTO GLI AUSPICI DELLA CORTE D'APPELLO,
DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI
E DEL COMITATO PER LE COMMEMORAZIONI DEL MCMXXVIII

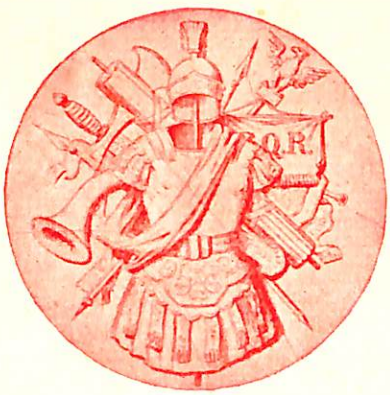

TORINO
MCMXXVIII

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
160

Barone don GIULIO MANNO
PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

DEGLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI
DEL
DUCA DI SAVOIA
EMANUELE FILIBERTO

RICERCHE STORICHE
SU DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA DI S. M.
PUBBLICATE SOTTO GLI AUSPICI DELLA CORTE D'APPELLO,
DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI
E DEL COMITATO PER LE COMMEMORAZIONI DEL MCMXXVIII

TORINO
MCMXXVIII

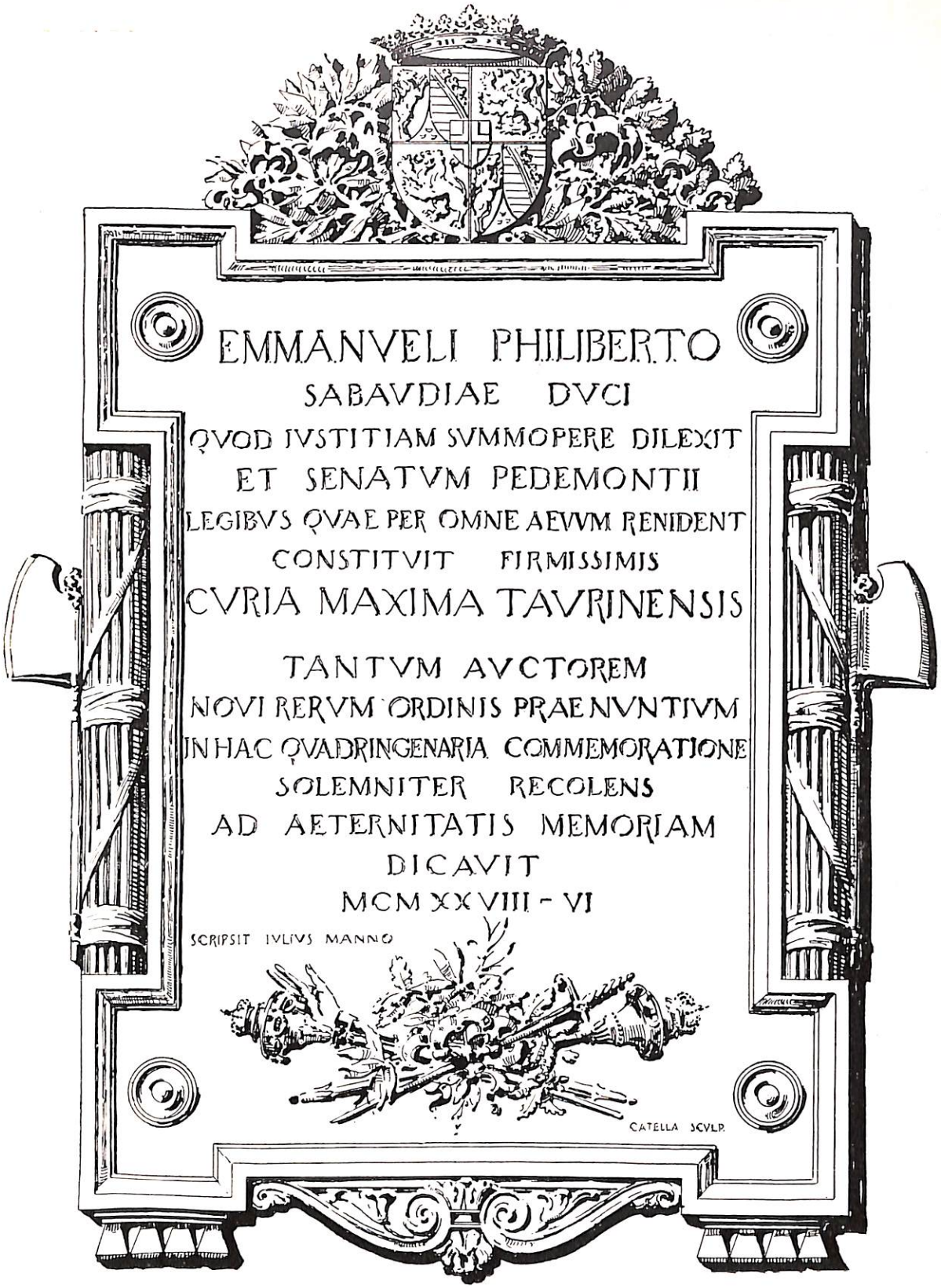

Iscrizione commemorativa da collocarsi nel vestibolo del Palazzo di Giustizia Torino MCMXXVIII

Fu detto che Carlo III ha il merito sommo di aver dato alla Monarchia di Savoia Emanuele Filiberto, cioè di aver preparato con l'opera sua il rimedio a mali non suoi; il che è titolo grande di gloria. Nell'intraprendere lo studio di quanto fece il Duca Emanuele Filiberto per il riordinamento dell'amministrazione della Giustizia, sembra giusto e degno di volgere il pensiero reverente a colui che seppe educarlo, ed in pari tempo è pure interessante ricercare il metodo usato che ebbe risultati così felici per la Monarchia di Savoia.

Quando, per l' inopinata morte del primogenito Principe Lodovico di Piemonte, Emanuele Filiberto, allora conte della Bressa, fu chiamato alla successione del Trono Sabaudo, il provvido genitore, presago della futura vocazione del figlio, lo affidò all'esperienza ed alla devozione di fedeli governatori, quali Luigi di Châtillon, Gio. Battista Provana di Leynì, ed Aimone di Ginevra, barone di Lellin, sotto la guida del dotto e pio precettore Luigi Alardet. Il giovane Principe nella serietà degli studi e della vita morale afforzato tanto dal vigore delle armi quanto dalle energie del sapere, con un lungo viaggio, durato sei anni, in Germania, presso la Corte di Carlo V, apprese dagli uomini e dalle cose il magistero formidabile della vita ed imparò l'arte di regnare; finchè, sentendo di bastare a sè stesso intraprese le gloriose vie dei suoi alti destini, colla magnifica restaurazione della Monarchia di Savoia.

Senonchè il segreto della sua grande preparazione ci viene da lui stesso svelato, quando, volendo manifestare la sua riconoscenza al precettore Luigi Alardet, lo nominò al Priorato di Entrèves; nelle Lettere Patenti del 6 giugno 1555 è detto « ...qui nostram pueritiam

et litteris et moribus formavit » (1). È la severa e saggia educazione che, preparando i Principi di Savoia ai loro alti destini, forma la gloria della Monarchia Sabauda, e che continuata per li rami culminò splendidamente dopo undici generazioni per linea retta nel nostro Augusto Sovrano, veramente degno di gloria non solo per la vittoriosa guerra liberatrice, ma eziandio per le conquiste sapienti nei regni della scienza.

(1) V. Zucchi. — I Governatori dei Principi di Savoia.

EMANUELE FILIBERTO
(1559)

da una miniatura della Biblioteca di S. M.
(Libro di preghiere di Margherita di Valois)
per graziosa concessione di S. A. R. il Principe di Piemonte.

UNION PROVINCIALE

L'opera restauratrice di Emanuele Filiberto nei recuperati suoi stati ha dovuto estendersi alla amministrazione della giustizia, caduta in grave malgoverno attraverso ai lunghi anni di guerra e di dominazione straniera.

Lo studio della riforma giudiziaria del Principe Restitutore ha particolare interesse non solo perchè Emanuele Filiberto, seguendo una tradizione dinastica, già in quel tempo più volte secolare, volle porre la gloria del suo regno nel rendere ai sudditi una buona ed imparziale giustizia, ma anche perchè la organizzazione giudiziaria, meditata ed attuata da Emanuele Filiberto durò per tre secoli pressochè invariata, dando un innegabile contributo alla solidità dello Stato Sabaudo e procurando alla Magistratura subalpina una grande autorità ed una lusinghiera reputazione.

Come premessa a tale studio conviene rilevare anzitutto che è vanto precipuo del principe Emanuele Filiberto di avere, seguendo con felice intuito le nobili tradizioni dei Principi Sabaudi e precorrendo i tempi, saputo preparare e formare una magistratura statale, sottraendo alle limitazioni e deviazioni del sistema feudale il potere giudiziario allora considerato come un accessorio della sovranità connesso al possesso della terra.

Il segreto poi della bontà delle leggi giudiziarie, che superarono i secoli, è facilmente scoperto, quando si proceda all'indagine sulla meticolosa prudenza della loro preparazione, sulla assidua cura del Principe per la retta amministrazione della Giustizia e sulla perfetta, piena e completa corrispondenza che il Principe ebbe da coloro che furono prescelti quali ministri di giustizia.

Le condizioni nelle quali Emanuele Filiberto trovò l'amministrazione della giustizia nei suoi Stati, quando, nel novembre del 1559, ne riprese il governo, e le riforme rapidamente decise sono esposte esaurientemente da due insigni storici e magistrati piemontesi, Federigo Sclopis di Salerano (*Storia dell'antica legislazione del Piemonte*) e Carlo Dionisotti (*Storia della Magistratura piemontese*).

Ad un Suo editto del 3 giugno 1567, il Duca premette: « Come è proprio di buon Prencipe, pigliar cura speciale de indrizzare i maneggi de suoi Stati con certo et determinato fine, et considerare tuttavia, con quali più agevoli modi possi tener i sudditi in pace, non lasciando officio alcuno adietro, che appartenghi alla conservatione dell'honor di Dio, quiete publica, et a render a ogn'uno il suo dritto: conoscendo

noi, che non gli fosse modo migliore, ne via più atta per questo di fare, che ne gli paesi nostri la Giustitia fosse rettamente amministrata, ... fra le altre considerationi, che doppo la ricuperatione de Stati nostri habbiamo fatte, questa è stata principale, et maggiore di rimettere, et ristorare i Senati, et altri magistrati, che percio havevano istituiti gli Prencipi nostri predecessori: et introdurne de gli altri, che ci sono paruti necessarij, si per decisione delle cause civili, come anco delle criminali, alle quali habbiamo havuto tanto maggior risguardo quanto che in quelle si tratta dello havere, et in queste per il più dell'honor, et della vita... Et perche poco giovaria la fatica et cura che si pigliamo nella riforma, et ordine delle sudette cose, se non facessimo venir a notitia di tutti i nostri amati popoli... mandiamo et comandiamo... etc. ».

(Antonio Sola. — *Commentaria in tertii et quarti libri nova decreta, seu novos - ut vocant - ordines in Serenissimi Sabaudiae Ducis et Subalpinae Italiae Principis ditione stabilitos.* - *Nuovi ordini criminali*, 328).

Nella attuazione di questi Suoi divisamenti, il Duca, riprendendo e perfezionando istituti preesistenti con criteri di ordine e di semplicità, ha stabilito i tre gradi di giurisdizione dei giudici ordinari o podestà, dei prefetti e dei Senati; ha creato l'istituto della interinazione; ha sistemato le giurisdizioni speciali, cercando di limitare la giurisdizione ecclesiastica; ha ripristinato la difesa dei poveri; ha regolato le provvigioni dei magistrati; ha adottato metodi rigorosi, dai Suoi Successori costantemente seguiti, per assicurare alla magistratura un personale sceltissimo.

Lo spirito delle nuove disposizioni si può assai chiaramente ritrovare nei pareri che dal Principe furono raccolti prima di provvedere.

Emanuele Filiberto, come narra il Tonso (*De Vita Emmanuelis Philiberti Allobrogum Ducis Joannis Tonsi* - CIↃ IↃ XCVI - 138), « dum hibernos menses Niceae mitiore celo traducit, ad publicas res ordinandas constituendasque se totum convertit... In primis vero ex omnibus praeclaris ditionis suae viris, aliquot sapientia, fide, rerum usu praestantes, ad intima consilia elegit, cum quibus de gravissimis rebus communicaret ».

Un parere, allora inviato al Sovrano su tutte le riforme da introdursi nello Stato, è pubblicato dal Ricotti, nell'appendice al Tomo II

NICOLÒ BALBO DI VERNONE
Presidente del Senato di Piemonte
(1544-1553)
poi Cancelliere di Savoia
dal ritratto esistente nel Palazzo Reale di Torino
(Galleria Daniel).

PROVINCIA DI TORINO

della storia della Monarchia piemontese ed è ricordato dal Cibrario (*Storie di Chieri*. Vol. I, 553) e dal Dionisotti (op. cit., vol. II, 195).

Questo parere, al quale il Duca ha largamente attinto, è dal Ricotti, dal Cibrario e dal Dionisotti attribuito al Presidente Nicolò Balbo, che, designato da Carlo III fra i reggenti dello Stato durante la minorità di Emanuele Filiberto, presidente del Senato dal 1544 al 1553 e Cancelliere di Savoia dal 1553, sarebbe morto verso il fine del 1559.

Bernardino Peyron (*Codices italici manu exarati qui in bibliotheca Taurinensis Athenaei ante diem XXVI ianuarij MCMIV asservabantur*. - 290 e 602) attribuisce invece quel parere a Pietrino Belli, sostenendo che il Balbo morì nel 1552, un anno avanti la morte del duca Carlo III. Ma il Peyron cadde forse in equivoco perchè il 6 settembre di quell'anno 1552 il Balbo testò (Vedi MANNO, *Patr. Sub.*, II, pag. 158).

Nel detto parere si lamenta fra l'altro il malgoverno della giustizia e l'ignoranza dei giudici di prima cognizione, compensati con sì meschina provvigione « che non sarebbe sufficiente per pagare un camparo o mandatero ».

Altri pareri furono invece richiesti sul solo argomento della amministrazione della giustizia. Essi, meno estesi, ma assai interessanti per i cultori di cose giudiziarie, si trovano nella Biblioteca di S. M. in Torino (Miscellanea Storia Patria, ms. n. 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 23) tutti, per quanto consta, inediti ad eccezione del manoscritto nº 12.

Di essi è un breve cenno nella *Storia della Monarchia Piemontese* di Ercole Ricotti e nello studio su Pietrino Belli di Ferdinando Rondolino.

Pietrino Belli, da Alba, consigliere di Stato, insigne giurista e politico, precursore di Ugone Grozio e di Alberigo Gentile, emerge fra i consultori del Duca per mente lucida e preveggente, grande esperienza ed acume (1).

(1) Pietrino Belli fu nel 1556 arbitro fra i Duchi di Ferrara e di Firenze per i confini di Barga e Pieve di Pelago (v. G. B. Adriani, Istoria dei suoi tempi). Di lui scrissero il barone Vernazza, Efisio Mulas e Ferdinando Rondolino. Da Pietrino Belli nacque Domenico, Ambasciatore e Gran Cancelliere di Savoia, sposato a Barbara d'Osasco, figlia del Gran Cancelliere Ottaviano. Giulia Belli, figlia di Domenico, sposò il conte Amedeo Dal Pozzo di Ponderano e Reano (V. Manno A., op. cit., II, 228).

A Pietrino Belli scriveva il Duca da Anversa il 20 agosto 1559: « Volendomi attendere alla reformatione delle cose della giustitia et formare uno giusto et retto governo ai popoli che Dio ci ha dati, desideriamo per la bona opinione che havemo della persona vostra, haverne il parere vostro, come sicuri di riceverne ogni buon conseglio et ricordo et che liberamente et senza rispetto ci direte il modo che si havera da tenere di che vi preghiamo a non mancare et di metterlo in scritto et mandarlo a Nizza dove noi saremo per tutto settembre » (1),

Trasmettendo il suo parere al « Serenissimo Principe suo Padron oss^mo », « Perin Bello » scriveva da Asti l'8 settembre 1559: « Et benchè sia lunghetto se non gravarà a V. Alt. robare mez'hora a le sue cure per leggerlo gli averrà forse come già ad uno valent'huomo che d'ogni tristo libro dicea che cavava leggendolo qualche frutto ».

Altra copia, forse una minuta, del parere del Belli era nella Biblioteca Nazionale di Torino (Cod. CCCCLXXIX - O - I - 33, fol. 1), ma andò distrutta nel noto incendio (Peyron, op. cit., 311). Degli altri pareri, due, che, per lo stile ed il contenuto si direbbero opera di ecclesiastici, non hanno firma; tre portano le firme di Pietro Gazino, vescovo di Aosta, di Pietro Francesco Ferrero, vescovo di Vercelli, e di Gaspare Capris, vescovo di Asti; due sono dei fratelli Ottaviano e Giovanni Francesco Cacherano Malabaila d'Osasco; uno è attribuito ad un Boniforte, non meglio indicato; uno è firmato dal senatore Carlo Malopera, consignore di San Michele, già podestà di Milano e giudice maggiore di Nizza, ed uno dal senatore Emiliano di Sandigliano.

Tutti i pareri sono del 1559 e risultano redatti in adempimento di precise richieste di S. A., scritte nell'agosto 1559, quattro mesi dopo la pace di Castel Cambrésis, mentre il Duca si trovava in Fiandra per prendere congedo da Filippo II e rimettere il governo dei Paesi Bassi a Margherita d'Austria.

Giovanni Francesco d'Osasco scusa per infermità un ritardo che provocò una seconda lettera di S. A.

Anche il vescovo di Vercelli scrive di avere avuto una sollecitazione da Gantes (Gand?) il 2 settembre.

La qualità delle persone che furono richieste dei pareri dimostra con quanta cura il Principe, noto per la tenacia della sua volontà

---

(1) Rondolino, op. cit.

e molto superiore per ingegno agli uomini che lo circondavano, cercasse l'avviso degli esperti prima di deliberare riforme, dalle quali si proponeva di trarre le basi di un durevole assetto.

Fra le persone consultate si trovano infatti tre vescovi, che, nel doloroso periodo della invasione straniera, erano rimasti al diretto contatto colle tribolate popolazioni: il vescovo di Vercelli, Monsignor Pietro Francesco Ferrero, creato poi cardinale nel 1561, il vescovo di Asti, Monsignor Gaspare Capris, già Grande Elemosiniere di Carlo III, mandato poi da Emanuele Filiberto ambasciatore al Sommo Pontefice Pio IV, ed il vesvoco di Aosta, Monsignor Pietro Gazino, vercellese (1).

Con Pietrino Belli ed i vescovi, i fratelli d'Osasco, il senatore di San Michele ed il senatore di Sandigliano erano, fra le persone che avvicinavano il Sovrano, le più indicate per dare utili consigli sulla riforma della amministrazione della giustizia.

Gian Francesco d'Osasco, senatore nel 1546, Presidente del contado d'Asti nel 1553, governatore di Ceva e di Cuneo, poi membro del Consiglio Segreto di Emanuele Filiberto nel 1556, partecipò nel 1558, coi futuro Gran Cancelliere Tommaso Langosco di Stroppiana, ai preliminari della pace di Castel Cambrésis, che si svolsero all'Abbadia di Cercamps (Dionisotti, op. cit.).

Ottaviano d'Osasco, marchese di Rocca d'Arazzo, commissario di Emanuele Filiberto nel trattato di Castel Cambrésis, fu al seguito del suo Sovrano nella cerimonia del matrimonio con Margherita di Valois (29 giugno 1559), accompagnò Amedeo Valperga di Masino, mandato a prendere possesso del Piemonte subito dopo il matrimonio del Duca, e, nel suo parere, accenna alla pubblica opinione delle popolazioni piemontesi, che, in quel viaggio, egli aveva imparato a conoscere; in seguito fu Gran Cancelliere di Savoia (1575) e scrisse varie opere legali, fra le quali sono ben conosciute le « Decisiones sacri Senatus pedemontani » (1569). (Dionisotti, Op. cit.).

---

(1) I vescovi Gazino e Capris già erano stati indicati come buoni consiglieri in una lettera scritta ad Emanuele Filiberto, durante la guerra, dal Luogotenente di S. A. Renato di Challant. Il vescovo Gazino godeva di molta fama; egli era riuscito nel 1535 a preservare Aosta dal Calvinismo; nel 1555 aveva trattato col maresciallo di Brissac una pace separata fra Savoia e Francia sulle basi di un progettato matrimonio di Emanuele Filiberto con Margherita di Valois; le trattative però erano allora fallite per la mancata adesione del Duca.

Egli è rappresentato in un medaglione in marmo nel salone della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino insieme ai più illustri giureconsulti del Piemonte (1).

Altro ritratto di Ottaviano d'Osasco si trova nella Galleria Daniel nel Palazzo Reale di Torino.

I pareri della Biblioteca di S. M., oltre che per le persone da cui provengono, hanno importanza perchè recano in germe istituti e criteri, che ebbero in seguito ampio sviluppo, e rappresentano in modo colorito e fedele il pensiero e l'ambiente del tempo.

***

In quasi tutti i pareri i personaggi interpellati entrano in discorso accennando al dovere del Principe di fare buona giustizia ed al successo che per l'adempimento di tale dovere Egli può sperare da Dio.

Il vescovo Capris augura a S. A. che Sua Divina Maestà, come le ha dato la prosperità nelle pericolose guerre, « non le manchi di agiutarla nella dolce et desiata pace a reger et conservar bene li sugetti » « il che non gli sarà manco laude di conservargli bene con buona iustitia de quel che gli è stato a racquistargli per guerra pervenuto a pace ».

Il senatore Sandigliano prega l'« Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Suo metuendissimo » di degnarsi perdonarlo se, scrivendo liberamente, come è richiesto di fare, gli dirà cosa dispiacevole e tosto osserva che la prima riforma per la giustizia deve dal Principe essere attuata in sè stesso, proponendosi non volere che « ne per pretio ne per preghiere de suoi cortegiani ho altri sia che voglia, non si debba far iusticia tanto nelle cause civili quanto in le criminali, tanto contra grandi quanto li mediocri et picoli; che quando li principi sono di tale fermo voler li loro ministri cognoscendo la volunta del Signore et patrone ancora se ben volesseno non poteno discostarsi dalla dritta via della iusticia ».

---

(1) In detto salone sono rappresentati, oltre all'Osasco, Pietro Cara, che pubblicò nel 1477 gli Statuti di Amedeo VIII, Claudio di Seyssel, estensore degli Statuti di Carlo III ed Arcivescovo di Torino, Andrea Alciati, Antonio Fabro, Antonio e Gasparo Tesauro, Giovanni Francesco Balbo, Aimone Cravetta e Cassiano Dal Pozzo.

E Pietrino Belli scrive: « Se si determina il Principe di volere egli essere il primo osservatore et mantenitore della giustitia, se sara fermo et imobile come scoglio in questo proposito, se chiuderà come aspide gl'orecchi a prieghi che sovente l'incantano et lo perturbano, se sapranno i suoi suditi niente giovare i rispetti, niente le grandezze, niente gl'amici, nulla giovare i danari per assolverli dalle colpe giudiziali, si guarderanno da commetterle. Et conosceranno i ministri che essendo il Principe tenacissimo osservatore de le leggi non comportarà che loro le torgano, che le rompano, che le calpestino. Et occorrendo pure ad esserne qualcuno di tanta ingordigia, di tanta cecita che più ami il danaro che la grazia del Principe, che l'honore proprio, che l'anima, faccia il Signore come già Cambrise, che un officiale suo che vendea la giustitia fece scorticare, et stendere la pelle nel Tribunale et ivi assise il figliuolo a rendere glustitia a popoli ne la pelle del patre » (1).

« Ferma et vera opinione è de prudenti che la origine de Re et de le leggi procedesse da la giustitia; accioche col timore et reverenza loro restassero difesi i debili et impotenti da gli audaci et da potenti. Non deve adunque il buon Re ne il buon Principe altra cosa aversi tanto a cuore ne si fissa ne gli occhi et nel'animo come la giustitia, tenendo per certo che non hara pace ne lunghezza quel si voglia regno ove questa non s'osservi ».

In uno dei pareri anonimi si muove rimprovero al Duca di lentezza nel provvedere: « Doe volte se ben mi racordo V. A. m'ha comunicato esserli stato fatto querella de suoi moderni ministri et esser soa intentione doppo haver investigata la verità di provederci. Al che, Illustrissimo Signore, (con sua buona licentia parlando) parmi vi siate fato torto nell'haver dimorato tanto metterli ordine, quantonche V. A. potrebbe allegar qualche occupatione che l'abbia impedita, ma non sara perho stima appresso Iddio ch'havendo dato ricapito a molte cose di manco importanza dovea proveder prima a quello che principalmente importa all'obbligo di sua conscenza fondamento del Stato et consolatione de suoi populi quali si regolano sotto la bilancia

---

(1) L'episodio di Sisanne, giudice corrotto fatto scuoiare da Cambise, re di Persia, è ricordato da Erodoto ed è rappresentato in un quadro di Davide Gérard, esistente nella galleria di Bruges(Americo Scarlatti, vol. 6°, *Curiosità storiche*).

sua, unde dissimulando le male opere de suoi ministri, Iddio cognositor del tutto permettera che 'l suo dominio sara trasferto in altri più curosi et forse nelle mani di tiranni; et siavi il passato esempio del futuro, sendo anchora le piaghe fresche, in tutto non saldate ».

Il rimprovero è ingiustificato, poichè si è visto con quale premura il Principe, neppure ancora rientrato nei suoi Stati, chiedesse consigli ed informazioni; ma esso, come le già riportate parole del Senatore Sandigliano, dimostra quale libertà di apprezzamento il ferreo Signore concedesse ed imponesse ai suoi consiglieri.

Giovanni Francesco di Osasco fa invece allusione alla voce che il Duca Carlo III fosse rimasto privo dei suoi Stati per la sua ingiustizia: « falsamente si è predicato per i cantoni — che è il peggio da quelli medesmi che avevano ricevuto la gratia da Sua Ecc. — meglio si può dir che l'avevano frodato sotto specie di charità ed essi sono stati i primi a biasmarlo e dir che la felice memoria del Santo Suo Padre Duca Carlo fusse privo delli suoi Stati per la ingiustitia sua. Lascio perche il Signor Iddio l'habbi tribolato nelli ultimi anni suoi essendo i secreti di Sua divina Vul^tà a noi occulti. Ma dirò bene che per 20 o 22 anni ch'ho servito a Soa Ecc. non haver conosciuto meglior animo del Suo nella osservatione della giustitia. E se alchuno errore vi è intervenuto fu per frode di ministri rellatori e di quelli che cercavano la gratia non per voler che non si facesse giustitia. E quando V. A. si degnara commandarmi a buocha meglio la chiariro ne altro per adesso gli replicaro se non che in questo particolar della giustitia li ho conosciuto cossi buon animo come havesse principe di soa eta e se è alcuna colpa saria che alle volte invece di haver il parere del conseglio e non far cossa senza suo intervento forse havesse creduto alla sola rellatione di quelli si di roba curta come di longa havessero procurato per la parte » (1).

« Ottaviano Dozascho » scrive che dalla richiesta del Duca ha « riceputo non minor alegreza che da la nuova di la già tanto desiderata pace, vedendo il buon anino di provedere alle cose della giustitia

---

(1) Ufficiali di roba corta o dei panni corti erano detti, alla francese, in contrapposto ai magistrati togati, i procuratori fiscali, che vestivano solamente il mantelio (Sclopis, op. cit., 383).

Anche gli uomini di spada si dicevano di roba corta in confronto degli uomini di toga. Nell'accenno ai cattivi consiglieri di Carlo III forse si allude agli uomini di spada.

mediante la quale si vengono stabilir et firmarsi li Stati et facendola si fa cosa grata al Summo Iddio come apertamente ne testifica la Sacra Scrittura ».

Emanuele Filiberto non ebbe mai a far pesare la sua autorità sulla bilancia della giustizia e ben dimostrò il suo rispetto alle leggi nella lettera 10 febbraio 1568, colla quale rispose ad una raccomandazione fattagli dal doge di Venezia, Pietro Loredan, e dal Senato Veneto in vantaggio di certo Della Vecchia, che aveva una lite avanti ai tribunali del Ducato: « Se fosse stata cosa che avesse toccato il mio patrimonio l'avrei speditamente terminata a soddisfazione di Lei. Ma perchè in questo non vi ho parte alcuna, che della Giustizia » ed « anzi appartiene ad altri, non ho potuto di manco di ascoltarli e dargli quei termini che di ragione non se li ponno negare. Nè ho mancato di voler intendere le ragioni di esso Della Vecchia e udirle più volte, siccome non mancherò di fare, che le siano bene intese, mirate e conservategli per giustitia, la quale maggiormente voglio che gli sia ministrata, aggiungendovisi l'autorità della Serenità Vostra e di codesta Repubblica, la quale è appresso di me di tanto peso, che se fosse cosa che mi concernesse già avrei fatto conoscere, quanto io stimi ogni loro minima raccomandazione » (pubblicazione del conte G. C. Barbavara sul n. 32 del periodico « 'L Caval d' Brônz » 6 agosto 1927 e opuscolo ivi citato « Lettere diplomatiche di Emanuele Filiberto alla Repubblica Veneta trascritte e commentate da Nicolò Barozzi »).

***

I pareri richiesti dal Duca dovevano unicamente riferirsi all'ordinamento giudiziario.

Si trovano però nei vari scritti alcuni accenni che, pure uscendo dal tema, presentano lati interessanti.

Giovanni Francesco d'Osasco, riferendosi alla voce che si fosse proposto al Duca di formare i processi in lingua volgare, pur rimettendosi al buon volere di S. A., consiglia che non si pubblichino decreti prima che, essendosi stabiliti i consigli di giustizia, questi abbiano espresso il loro avviso e prima che siano stati convocati e sentiti gli Stati Generali, acciochè non abbia a nascere poi giusta causa di revocare i nuovi decreti e non abbiano ad esservi « querelle e cridi ».

Il Boniforte propone invece che « il dir degli testimoni... si scrivesse in volgare, salvo fussero persone litterate che potessero dir la sua testificanza in latino da lor stessi et poi sottoscriversi di soa propria mano ».

Negli « Ordini nuovi » del 1561, Emanuele Filiberto stabilì pei suoi Stati d'Italia che non fossero admesse supplicationi, libelli o sia dimande, cedule o altre scritture nelle quali si deducesse alcuna cosa in giudicio « se elle non fossero scritte in bona lingua volgare, cioè italiana ». Così Egli, che amava dire di voler vivere e morire italiano, dimostrò il doppio intento che anche i meno colti potessero seguire ciò che avveniva in giudizio e che apparisse ben chiara la italianità della Monarchia.

Il vescovo Gazino propone una revisione generale dei provvedimenti di grazia emanati durante la guerra: « Et perche durante il tempo di queste guerre, gli animi così del'Ill. Sig. Duca felice memoria, come de suoi ministri erano così turbati che non potevano attendere a tutti li negocij et perche difficilmente si potevano haver l'informationi vere, dubito che si siano fatte molte provisioni, che se si fosse intesa la verità, non si sariano passate, a quest'effetto giudicarei che fosse bene, che V. Alt. facesse uno editto pubblico, che tutti quelli che durante il tempo della guerra sin'al'hora presente haño hauto così dall'Ill. Signor Duca felice memoria, come da V. Alt. et ministri loro, privilegij, confirmation de privilegij, remission de delitti, restitution de beni confiscati, donationi, infeudationi, salvicondotti, et in somma ogni altra concessione, che sappia gratia, ancor che fosse fatta mediante qualche somma de dinari, le debbiano venir a presentare in mano di chi V. Alt. deputara, intra il termine di tre mesi dopo l'editto fatto. Et se alcuno haura perso, o, altrimente non potra mostrare e far fede della concessione, o, gratia a lui fatta, sia non di meno tenuto a venir a propalarla, con coñinatione, che passato il detto tempo et non facendone fede, tutte le concessioni et gratie saranno tenute per nulle. Et cosi facendo se V. Alt. truovera, che le cose siano state ben governate, potra lodar Dio che gl'habbia provisto di così buoni ministri, quando ancora vi truovi qualch'errore, potra rimediarci ».

Lascia comprendere questo consiglio quali fossero state le conseguenze dei disordini passati e della debolezza del duca Carlo.

Il senatore San Michele propone la revisione delle leggi e la formazione di una ordinata costituzione da darsi alle stampe sotto il

nome di S. Alt. « annullando gli abusi et confusioni causate per il passato ».

Il vescovo Gazino afferma invece la bontà delle leggi sostanziali e procedurali e propone assai lievi ritocchi: « Resta adesso parlar del'ordine, che s'ha da tenere in formare i processi e diffinir le cause, et sopra di cio dico, che gli officiali di V. Alt. hanno la strada assai chiara et aperta, che gl'è fatta dalle leggi comuni e dalli decreti di V. Alt. La legge comune è così prudente et buona, che chi presume partirsi da lei, merita più tosto nome di temerario che di savio. Vero è che per la difficulta ch'in essa si truova, et per la malitia degli huomini, quali vanno tanto sottilizando, che con le tristitie loro defraudano le dispositioni d'essa legge, è stato necessario in alcune parti dechiararla, et, truovar rimedio, con il quale si potesse obviare alle cautele de maligni et a quest'effetto è stata fatta quasi in tutti i luochi del mondo un infinità de Statuti, i quali perho, perchè sono fatti da i populi per la maggior parte ignoranti et bene spesso fondati sopra i capricci d'alcuni particulari, sono per il più cosi mal composti che sariano degni di una buona reformatione. Per questa medesima causa si sono fatti per tutti i stati molti decreti quali per esser venuti da Principi che sono accompagnati da valenti huomini, hanno senso et fundamento legale et tali sono quelli fatti da gl'Ill.^{mi} Predecessori di V. Alt. nelli Stati della quale s'usa una prattica in formar processi tanto buona che nonc redo ch'al mondo ne sia una migliore, et per questo laudo che secondo quella si proceda perche et li decreti et la pratica sono estratti dalla medolla delle leggi. Ben è vero, che sono alcuni decreti oscuri ch'hanno bisogno di dechiaratione, come per esempio quello che parla degl'incanti d'i beni, che si vendono in esecutione d'una sentenza. Altri hanno bisogno, o, d'ampliatione, o, di modificatione, per obviare alla malitia degli huomini, come per esempio un decreto dice, che quando il litigante è admesso à pruovare i suoi capitoli, gli sia dato un mese di termine a pruovarli, l'altro decreto dice che nò sia lecito dar capitoli se non due volte. Un procuratore malitioso essendo ammesso a pruovare i suoi capitoli, lascia spirar quasi tutto il tempo, poi da capitoli additionali, et in virtu di quelli ha un altro termine a pruovare... et cosisi prolunga l'espedition della causa.... Molti altri casi sono, ch'havraño bisogno de simili ripari, de quali io adesso non mi ricordo, et quando me ne ricordassi non saria al proposito scriverlo. Solamente dirò, che per rimedio di questo giudicarei bene che V. Alt. deputasse quatro huo-

mini di buona scienza, conscienza et esperienza, cioè un senatore, un avocato, un segretario del Senato et un procuratore. Il senatore potria essere il collateral Dozasco, l'avocato Messer Agostino Molignato, il Segretario Messer Gaspare Lovencito, il Procuratore Messer Frañco Mayna, ordinandoli che vedessero questi Decreti, dechiarassero, ampliassero, modificassero et accrescessoro dove a Lor paresse necessario, che per parte di loro valenti huomini in legge et tutti ben informati della malitia de litiganti, credo che farebbono qualche buon frutto. Et havendo essi messo in scritto il parer loro, lo presentassero al Senato di V. Alt., il quale l'approvasse in quella parte, che lo truoveria buono ».

Il vescovo Capris, scrive: « Cerchi far osservar li santi decreti de suoi Ill.^mi Predecessori che non potriano esser megliori. Bastera siano ben osservati ».

Così Ottaviano d'Osasco e così Giovanni Francesco d'Osasco, che scrive: « La osservatione della giustitia delli Ill.^mi Signori Suoi Antecessori facilmente si prova dalli effetti come dalli ordini soi. Dalli effetti poiche per centinaia d'anni hanno signoreggiato e retto i statti e popoli soi con tanta amorevolezza e benignità che mai doppo che i vassali soi venirno suotto al'imperio loro si possa dir habbino declinato dalla vera servitù fidelta ed obedienza, ne mai loro Ecc. habbino interrotti li privilegij una volta concessi ansi sempre osservatili con le franchisie liberta e buoni costumi ne, fori di quelle che si dovevano, mai fatto esattione alchuna a tal che se pur alle volte chiamavano alchun dono a tutta la patria, ch'era puoi una miseria, vi andavano con un rispetto che pareva proprio che temessero di carigarla troppo. Il cui contrario ben ha per suoa disgrazia provato sotto l'altrui imperio.

Delli ordini parlando solo per adesso di quelli concernano la forma, modo e dignità di proceder nelle cosse di giustitia, lasciando che forsi più latinamente potriano esser distesi, quanto pero alla dispositione loro sono i più belli, i più legittimi et i più giusti che si possino ordinare... Cossi n'è pub^ca voce e fama, segni veramente manifesti e concludente prova della loro giustitia ».

Ed invero, fino dai tempi di Amedeo VIII, la « Giustizia di Savoia » era divenuta proverbiale nei paesi vicini come pronta e buona. (Dionisotti, op. cit., I, 66 e Vuillemin, ivi citato).

Emanuele Filiberto, formando il corpo delle sue leggi, detto degli « Ordini Nuovi », prima di por mano ai libri I e II, riguardanti,

secondo il programma, il diritto sostanziale, pubblicò come più urgenti i libri III e IV, relativi alla procedura civile e criminale ed all'ordinamento giudiziario, redatti sui consigli di una commissione presieduta dal Cancelliere di Savoia Luigi Millet de Faverges e dal Primo Presidente Cassiano Dal Pozzo.

Luigi di Faverges, fu autore di un'opera intitolata « Pratique pour la justice de Savoie ».

Cassiano Dal Pozzo di Ponderano e Reano, dei marchesi di Romagnano, fu senatore nel 1537, ambasciatore presso Carlo V alla dieta di Ratisbona, presidente del Consiglio Cismontano nel 1553; membro del Consiglio segreto di Emanuele Filiberto nel 1559, poi, nel 1560, Presidente del ricostituito Senato.

Egli era presidente del Senato in Vercelli, quando questa città fu assalita dai Francesi, mentre il Duca Emanuele Filiberto era ancora in Fiandra. In quella occasione diede buon esempio di resistenza ai combattenti, presentandosi colla toga sulla corazza e colla alabarda in pugno. Morì nel 1580 ed ebbe a successore il nipote Ludovico Dal Pozzo di Reano.

Cassiano dal Pozzo è rappresentato in un ritratto esistente nella Galleria Daniel, in altro esistente alla Corte d'Appello, Sezione I, nel medaglione esistente alla Procura Generale e nel monumento sepolcrale eretto nella chiesa di Sant'Agostino (1).

Il Senatore Carlo di S. Michele propone al duca Emanuele Filiberto di largire un'amnistia in occasione della pace e del ricupero degli Stati aviti: « Cossi come non lasciaro di ricordar a V. Alt. che sara atto degno di se che viene con la pace a far publicar un decreto gratioso che si suole sempre o, per la pace o, per il novo possesso, col quale perdoni a ogniuno ogni sorte de delitti ottenendo fra duoij mesi la pace et remissione dal'offeso o suoij heredi doppo la publicatione, salvo li homicidij d'animo deliberato, le heresie, usure, inculpati di falsa moneta al tempo di suo dominio, sacrilegij et simili ».

Il vescovo Ferrero invece esprime avviso in massima contrario alla concessione di grazie: « Il far delle remissioni et gratie, cosi de

(1) Questo monumento fu fatto restaurare dalla Principessa Maria Vittoria, Duchessa di Aosta, come consta dalla iscrizione: « Maria Victoria a Puteo Cisternae princeps — Uxor Amadei Sabaudi Augustae Pretoriae ducis — aediculam quae est in patronatu familiae — et monimentum atavi clarissimi — ob suum in religionem et majores obsequium — restituit anno MDCCCLXX ».

homicidij come de altri delitti gravi fomentano le fattioni nelli stati et dove non sono ce le pone, cosa a che un Principe di così buona mente, come è V. Alt. gli deve per quiete del suo Stato provedere. Imperò lodaria che V. Alt. ordinasse che nel'avvenire non si espedissero tali gratie et liberationi nisi habita pace ab offenso sen concordato damno passo ».

In uno dei pareri anonimi si lamenta la mitezza delle pene stabilite da alcuni Statuti, che « non solo danno materia di cometter delitti ma di poco stimar li ministri et offitiali di V. Alt..... essendo cosa molto dishonesta che uno qual andra trattatamente a dar delle coltellate ad un altro segnando mezzo scuto debba esser asciolto, cussi diro di uno incesto sia con monache o parenti con uno scuto si paga la pena del Statuto, di modo che da un canto V. Alt. sentira che tutti si querellano della poca giustitia e da l'altro canto non si vergognano di domandar la osservanza di simili Statuti ».

Pochi giorni dopo il suo arrivo a Nizza, nel dicembre 1559, Emanuele Filiberto vietò che si portassero armi e abrogò le disposizioni che per gli omicidi ed i più gravi reati stabilivano sole pene pecuniarie.

Il Boniforte parla della usura: « Delle usure non dirò altro a Vostra Altezza: perche siamo venuti a tanto ch'oggi degli maligni usurai non si vergognano ogni mese per caduno scuto imborsarsi perfin a grossi nove: cosa degna di castigho et che non si fa tra infedeli ».

Il Duca, con editto 8 aprile 1565, stabilì che i beni degli usurai dopo la morte di questi fossero devoluti allo Stato.

Il vescovo Capris chiede pene severe per « li maladetti blasfemi et sacrileghi violatori de monasteri de monache et... publici usurai »; il senatore Sandigliano e il Boniforte, pei « maladetti biastematori » (1) e per coloro che passeggiano e conversano nelle Chiese come se fossero in fiera o mercato. Il senatore Sandigliano propone pure che sia con ogni studio operato perchè appresso ai sudditi tutti si conservi quella modestia di costumi per la quale la Corte della felicissima Signora Consorte di S. Altezza sembra « un vero monastero et spechio di pudicitia et castita ».

Carlo di San Michele chiede che siano puniti i « biastematori », i « banditi », i « ricettatori et fautori de banditi », coloro che sfoderano

---

(1) Un titolo dei Nuovi Ordini di Emanuele Filiberto riguarda la « biastema ».

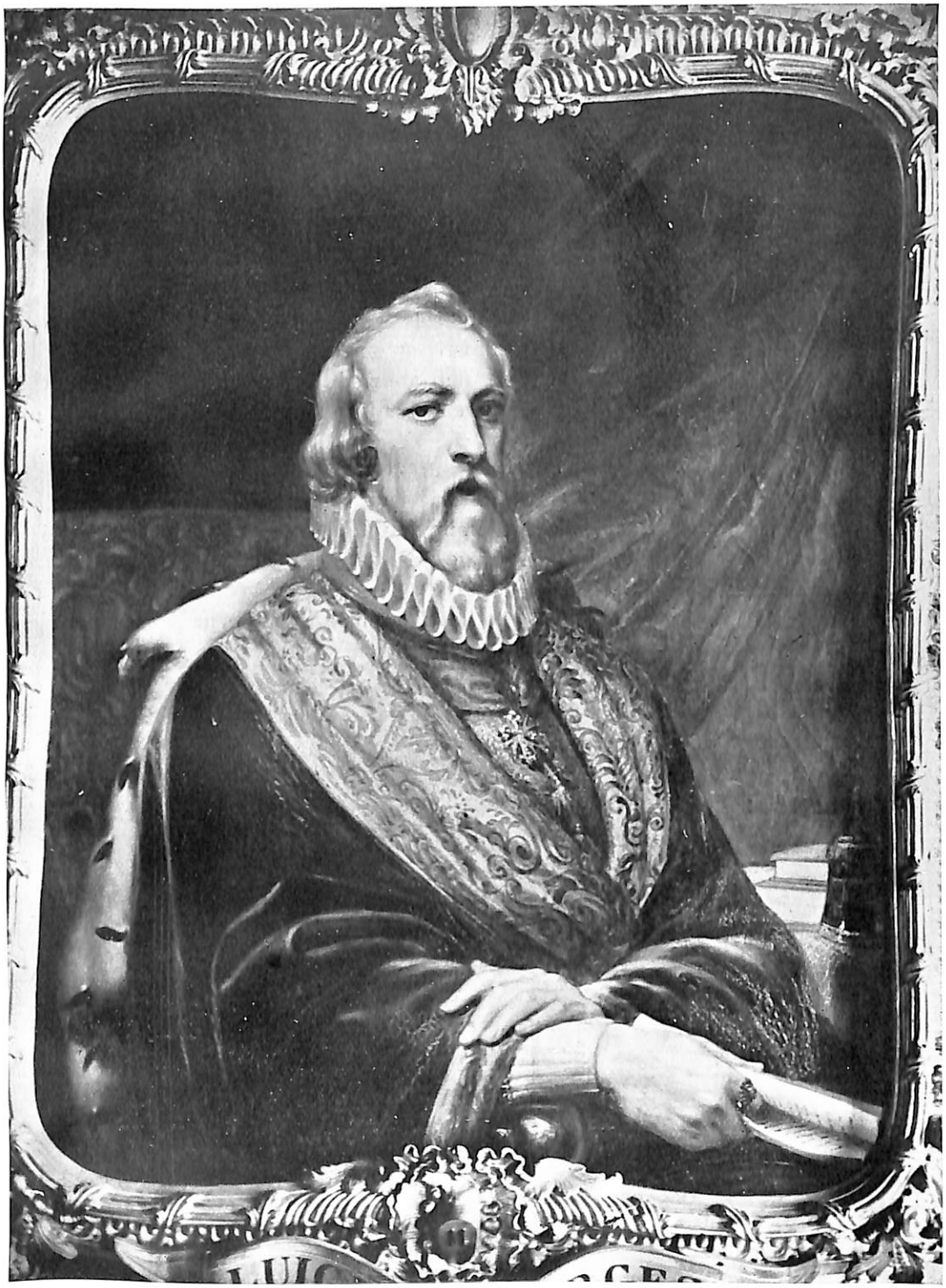

LUIGI MILLET DI FAVERGES
Gran Cancelliere di Savoia
(1580-1599)
dal ritratto esistente nel Palazzo Reale di Torino
(Galleria Daniel).

PROVINCIA DI TORINO

spada e adoperano altra sorta di arme, le « congregazioni d'armati », i fautori delle fazioni (1), coloro che ardiscono fare o dire ingiuria « ad alcun advocato o procuratore per conto di lite ». Per questi ultimi il Senatore Malopera di San Michele propone specificatamente la pena di cento scudi o di due tratti di corda.

Il consultore Boniforte accenna a proposte e contestazioni, che possono sembrare d'oggi, sulla limitazione dei differimenti, sui termini per le deduzioni di capitoli di prova in materia contraria e per la esecuzione delle prove, sulla pubblicazione dei nomi dei testi da escutersi, sulla sanatoria delle nullità quando le parti siano comparse, sulla inappellabilità delle sentenze interlocutorie, sulla revisione delle tariffe; chiede che si proceda nelle cause civili « simpliciter, de plano, sine strepitu et figura judicii, sola facti veritate inspecta »; invoca la convenienza che i testimoni di accusa e di difesa nelle cause criminali siano esaminati dal giudice ordinario anzichè dai procuratori fiscali (2).

Il San Michele propone che, nelle cause di minore importanza, due sentenze conformi abbiano pronta esecuzione.

I vescovi Ferrero e Capris, il San Michele ed il Boniforte si occupano diffusamente delle prigioni e dei prigionieri.

« Perchè molto ben spesso li ministri per qualche passion particolar detrattano li poveri carcerati et gli usano de termini che non convengono offendendo la buona mente del Principe, il quale non potendo essere per tutto è costretto starsene alle volte alle relationi de ministri. Loderia che per riparar a questi disordini, V. Altezza ogni anno deputasse un de suoi senatori de più dotti et conscientiosi sopra la visita delle carcere, et che ordinasse che quando ne suoi Stati da suoi ministri, saranno alla giornata carcerati alcuni per cose gravi, detti officiali ne diano subito avviso a V. Alt. et a detto senator deputato sopra la visita delle carcere, accioche V. Alt. si possi risolver di farli condur dove lei si trovara col suo Senato, o, di mandar il detto deputato a far suo officio con ordine di riferirgli, che sara

---

(1) « Sara cosa molto utile et esemplare prohibir sotto aspre pene » che si parli di « factioni o sia partialità et chi per esse fara qualunque discrdine sia mandato alla galera per il tempo che parira a V. Alt. o al Senato ».

(S. Michele).

(2) Con provvedimento 31 gennaio 1560, Emanuele Filiberto ordinò che i giudici non ponessero minor zelo a chiarire l'innocenza degli accusati che a punirne la colpa.

causa de gran bene, et che in tal visita debbono intervenir l'Avocato et Procuratore de Poveri, con l'Avocato ed Procuratore del Fisco in quel luogo » (Vescovo Ferrero).

« Et far visitar le prigioni una volta la settimana, per un de senatori, per saper se gli viene fatto torto ». « Dirò a mio giuditio ch'io trovo... grandi abusi a quali saria il debito di provedere..... che gli Advocati fiscali, con tutte le cautelle che poteno, ancor che sapiano la verità espressa per contrario, per mantener il fisco, cerchino di molestar indebitamente il detenuto. El che mi pare disconveniente, perche dinanci al Senato doveria più attendere alla verita del fatto, che al'utile del fisco... Mi par poi strano che se gli è uno povero huomo impregionato intitulato dal Fisco, et venghi puoi esser giustificato et absoluto con ragion, ciò non ostante questo misero innocente sempre resta damnificato ne la spesa » (1). (Vescovo Capris).

« Mi parrebbe conveniente il fisco ed il privato andassero a pari et si come il privato quando si ritene haver torto è condennato, che parimenti quando il procuratore del fisco muove una calomniosa inquisitione che fusse condannato anch'egli nelle spese » (Anonimo, Ms. n. 19).

« Li delinquenti detenuti siano esaminati il giorno medemo o l'altro apresso et se gli proveda de advocati et procuratori per il processo defensivo, et si termini la causa criminale in fra sessanta giorni continui al più longo, non denegando pero al reo li debiti termini per far sue difese, et per svegliar gli officiali delle terre a esser in cio più solleciti si potrebe far per decreto che fussero obligati di mese in mese scrivere al Senato quanti pregioni hanno, i nomi loro et il titulo del delitto, et non proceder ad alcuna executione corporale senza l'aviso del Senato, al quale Senato gli converra parimenti haver cura di mandar un Senator al fine d'ogni mese visitar i pregioni di quella citta o terra dove residera — come pur dispone la legge ». (Carlo di S. Michele).

Il Boniforte invece si occupa dello stato delle prigioni: « E cosa molto necessaria che in ogni luoco dove si administra giustitia gli siano

(1) L'accenno alla indennità da corrispondersi all'arrestato innocente ricorda l'atto del conte Amedeo VI, che, mentre stava nel 1366 partendo per l'Oriente, scrisse da Venezia che si pagassero 200 fiorini d'oro a certo Ansermeto Barberi, rimasto per qualche tempo ingiustamente carcerato per furto. (Dionisotti, op. cit., I, 41).

le pregion forte et ben ferme per miglior custodia de malfattori: massime essendo, per queste guerre passate, le prigioni quasi tutte roinate ».

Nei « nuovi ordini » di Emanuele Filiberto, al titolo « Della visita de carcerati » si stabilisce: « Seguendo la dispositione della ragion commune, accio s'habbi maggior cura di far ispedir le cause fiscali, et si tenghi conto de carcerati, che non marciscano nelle carceri: il che non deve esser per pena, ma solo a custodia, Vogliamo, che ogni officiale mediato, et immediato, alla pena di privation dell'officio, et salario per sei mesi, et altra arbitraria al Senato, se non haveranno salario, visiti ogni otto giorni suoi incarcerati, come stanno; et intenda da essi le diffese che vogliono fare, acciocche se per caso, per non haver il modo di spendere, o per simplicità, o ignoranza, s'abbandonassero da se stessi, o fossero privi d'altrui aiuto, o patrocinio, esso Giudice possa ex officio chiamar il Fiscale, et la parte offesa, se v'interviene informarsi delle sue diffese, et ridurle in scritto nel processo per potervi far più maturo giudicio. Et per aggionger stimulo a gli officiali di così fare et esser diligenti ordiniamo che le communità immediate soggette a Noi debbano dare il carico a uno, o due, ogni quattro mesi dove saranno delli prigioni di visitargli... qual officio vogliamo che appresso il Senato nostro lo facciano l'Avocato et Procuratore de Poveri...: il Senato manderà parimenti ogni Giobbia un Senatore, alla visita de tutti i carcerati, che saranno, dove fa residenza..., et nelle terre de Feudatarii daranno essi il carico di far la visita a chi li parerà, secondo il primo capo ».

***

I personaggi consultati espongono vari inconvenienti che si verificavanò nella amministrazione della giustizia: lunghezza dei giudizii, lentezza dei giudici a pronunziar le sentenze, sfiducia nei magistrati, insufficienza degli stipendi, uso delle sportule e dei donativi, composizioni coi delinquenti, inosservanza dei giudicati.

« ... Vi sono casi varii e diversi dove si trovano tante opinioni da l'una banda e da l'altra che non si vede la verità ne commune opinione il che rende le cause immortali in prejuditio et danno de suoi popoli che sono costretti di litigar molti anni et frustarsi di spese. Mi parrebbe conveniente che simili cose si decidessero con un suo

decreto che cussì si acortariano esse cause tanto dannose a suoi sudditi » (Anonimo, Ms. 19).

« Abreviar le cause civili et nelle criminali ove se agisce de la vita inreparabile, procedergli ben considerati perchè è manco male perdonar a cento cattivi che de condanar un buono et innocente » (Vescovo Capris).

« Proveder a molti inconvenienti quali nascono dalla prolissità et immortalità delle liti che dispera ben soventi i litiganti et li reduce a eletione di perder più presto che proseguir mancandoli il modo; sarebbe utile proveder che le cause minime, cioè sin a dieci scudi, si trattassero senza processo...; da quella somma poi sin'a cinquanta scudi bastaria far processo sola facti veritate inspecta...; per magior somma poi sin a cento scudi si procedesse come nel'altre cause magiori... » (Carlo di S. Michele).

« Depinge l'Alciato, ne li suoi Emblemi, il Prencipe con le orecchie aperte et la bocca stretta et li senatori privi degl'occhi et senza mani, a significare che li Prencipi debbono essere pronti a dare audienza et circonspetti a risolversi, et detti Senatori senza occhi, accioche non abbino risguardo a picolo, ne a grande, a amico o inimico, ma che a tutti egualmente senza rispetto, debbano amministrare giustitia, et senza mani, accioche non habbiano da prender premio da litiganti, ma sol siano contenti di loro stipendij » (Vescovo Capris).

« Che come si dice li presenti e doni acciecan gli occhi de giudici sarebbe di necessità di prohibir che non si donassero presenti ne doni di qual sorte si voglia, piccoli ne grandi, sotto pena a colui che lo accetasse di esser privo del Offitio et dignita et a colui che li donasse di perder la causa, removendo e prohibendo le sportule et come si dice esculenta et poculenta ». (Anonimo, ms. 19).

« Sarà necessario ben stipendiare questi ministri di giustitia acciochè possano honestamente vivere et astenersi dalle sportule et presenti, et in cio io non m'estendero molto in esplicar le quantità delli stipendi rimettendole al prudente giudicio di V. Alt., solamente dirò, che per mio giudicio alli collaterali delli consigli non se li devria statuir manco di quatrocento scudi l'anno, alli Senatori, Presidenti, Regenti et al Cancelliero a ciascuno tanto di più quanto a V. Alt. parera, ch'il grado suo meriti ». (Vescovo Gazino).

« Il Senato per mio parere sarà sempre più utile a popoli et migliore essendo stipendiato dal Principe che satisfacendosi de le propine et

de le sportule. Che invero quanto più infermi tanto maggior guadagno a medici, et quanto più liti tanto meglio pei giudici. Onde chi provedesse a questo in tutti gli officiali de lo Stato faria gran bene. Deve pero esser lo stipendio ragionevole perche mal voluntera vorra un'valent'huomo servire et al capo del'anno trovarsi haverli aggiunto del suo; et quando non piacesse al Signore pagare questo soldo del suo o quando non lo comportasse la strettezza de le cose sue, anchora terrei per molto meglio che da popoli con qualche straordinaria via si cavasse questo danaro che permettere questi sportoli, poiche saranno sempre maggiori, saranno una posta a la licenza del pigliare, cosa perniciosa ne giudici et pur saranno a costo del popolo.

Vorrei pero che fossero con legge tremenda vietati i doni et i presenti et castigati quasi altre tanto i danti come i riceventi et poi che le leggi concedono i donativi delle cose del mangiare, anche in questo vorrei mettere regola. Et poiche in ogni cosa è di grande importanza l'occhio del patrone e conveniente che stia molto avvertito et vigilante il Principe dando premio a buoni et castigo a tristi, senza le quali due cose e male governato ogni Stato ». (Pietrino Belli).

« Sopra tutto lodrò che V. Alt. proveda a suoi senatori de conveniente provisione, accio che possino servirla honoratamente, et senza pensare d'havere a cavar il viver loro dalle sportule che si pagano per espeditione delle cause, con gravamento de suoi sudditi, et havendoli ben provisionati, far cessar l'esattione de tali sportule come si costuma in tutti i Stati grandi et maxime nel Senato de Milano che senatori non possano pigliar cosa alcuna oltre le lor provisioni sotto pena de la disgrazia del Re loro ». (Vescovo Ferrero).

« Alli senatori sara bene proveder di sallario tale che, considerata la penuria de tempi presenti, possano conservar il grado in reputatione ed invitarsi i virtuosi ad accettar tal officio, come fu pur fatto a Milano, l'anno che il Re Philippo ne tolse il possesso, che in questa consideratione gli stabili scudi seicento per uno, ove che prima non havevano più di quattrocento ed in questo stabilimento prohibir ogn'altro gaudagno come dispone la ragion comune, eccetto delle cavalcate et cause delegate a qualunque Senatore dal Principe ». (Carlo di S. Michele).

« Et a tale effetto che... Senato e Senatori possano vacare alla cognitione, studio et decisione di dette cause... debbe stabilire che non habbino a pigliar denari ne grano ne vino ne altre cose per spor-

tule... Ma se pur gli sara concesso sia solum qualche presente de caponi, per dire, o altre cose mangiative, da poi che saran date le sententie, le quali si podesseno consumare in un giorno a tavola de ogniuno d'essi senatori et non più; che su questo habbiano da giurar... et contrafacendo privarli del officio et ben castigarli. Et a tanto ch'loro fattighe non siano in darno e perche ogniuno di essi senatori non solum habbia il suo vivere, secondo la dignità del statto nel qual'ancora si conferma la autorita di V. A., ma più possiano ancora in capo dell'anno avanzare qualche cosa per dar ordine a loro figlioli, che al solo vivere l'hanno sino alli animali et li servitori loro voleno esser passiutti et pagatti, si degni constituirli almancho seicento scutti d'Italia per ognuno di loro senatori degli consegli, sive senati, cismontano, et ultramontano ordinarij, et trecento di più alli Signori Presidenti di detti consegli o Senati per ogniuno, atteso ancora che qualunche privato advocatto guadagna scudi cinquecento como si può di facil intendere. Quanto vero al Conseglio o Senato residente dove gli sara il gran cancelliero, il presidente delle Audiencie, quattro senatori, quali, oltre quello che iudicano con impositione di perpetuo silentio, vanno su et giù con V. A. et fanno et faranno magior spesa, mi pare che el debito vorrebe havesseno maggior stipendio, como pur V. A. benissimo puotra considerar et provedere..... Et perche non amanca mai li livori, massime di quelli quali non sanno il carigho et fatigha di cognoscer, studiare et iudicare, dove gli va le continue fattighe corporale et mentale con pericolo di anima et honore, et quali ancor loro hanno delli stipendi quali forse non li merittano et diranno esser excessivi li soprascritti stipendi, dicendole ancora che essi senati importarebono tutti li redditi di V. A., a questo se li responde che le fattighe si durano... a sublevare li paesi et subditi da magior gravezze... Per questa guerra le cose sono tanto incarite che a pena si può vivere... Faria che li detti stipendi li siano assignati sopra certi redditi et pagati da certi a questo deputati da V. A. di tre mesi in tre mesi innanci tutto accio possiano proveder alle vituaglie et ogni altra cosa a loro necessaria et non comettere in volunta de certi suoi ministri quali gli faccino stentare et pagarli uno o doi anni apresso che tali stipendij saranno guadagnati... ». (Emiliano di Sandigliano).

« Molti habusi... hogidi nella iustitia sono usati, de quali per non haverne io compitamente notitia, non essendo questa mia professione, solo li faro mentione d'alchuni ch'in parte ne ho notati a mio costo

PIETRINO BELLI
dal ritratto esistente nel Palazzo Reale di Torino
(Galleria Daniel).

PROVINCIA DI TORINO

et altri ho sentito biasmar da molti literati di buona esperienza. Deve prima advertir alli processi che hoggi si fanno immortali, onde nasce la destruttione de suoi sugetti per il riempimento che fanno di borse molti ingordi segretarii, avocati e giudici... Sento dappoi per ogni parte parlarsi dell'avaıitia et rapina de giudici et altri lodarsi di haver comprato le sententie in suo favore. Sono d'aviso che si possa riparar a questo provedendo li ministri di giustitia di honesto stipendio con permissione di prender le sue sportule... ma inhibirli di accettar presenti di conditione alcuna, se non sono da mangiar e di poco valor astenendosi da convitar et accettar conviti da litiganti ne farsi con loro troppo famigliare per fugir ogni sospetto di corruttella (1). Presente anchora un'altro abuso nelli Fiscali, quali alle volte vengono a compositione con criminosi et fanno il caso per le sue informationi meno o più grave come gli piace... Ne lassero d'advertirla essere pericoloso assai di permettere alli giudici dell'ultime appellationi che possino giudicar in cause gravi quando non siano in sufficiente numero quale al mio inditio non deve esser meno di cinque conlaterali et uno Presidente, per supplir ad ogni sospetto che potesse allegarsi contro di loro, non vorrei che fussero si facili (con supportation loro parlando) nel conceder provisioni et revocarle, essendo questo dispendioso molto a suoi sugietti, et di poca riputatione alla Iustitia... Stimarei molto al proposito che ella tenesse mano di far honorar suoi ufficiali soprastanti alla iustitia, dipendendo da quei, l'honor loro et l'autorità di V. A., per l'instrumento de quali essa viene rappresentata alli suoi sudditi, quali per tropa licenza presumono alchune volte contravenir alli ordini delli magistrati suoi, fidandosi nel favor del prencipe o d'altri grati a lui, cio non si deve per modo alchuno sopportar. (Anonimo, ms. 18).

Per ovviare a questi inconvenienti, Emanuele Filiberto prese nei « Nuovi Ordini » varie provvisioni le quali, anche pei motivi che le accompagnano, sembrano in molti punti provocate dai rapporti che si stanno esaminando.

In ordine alle sentenze si stabilisce che « ogni giudice sarà obbligato di dar sentenza fra il termine d'un mese, da poi che gli sarà

---

(1) Già gli Statuti di Vercelli del 1341 vietavano ai cittadini di mangiare col Podestà, di giuocare con esso agli scacchi od alle tavole e di offrirgli doni se non in cibi o vivande di modica quantità. (Sclopis, op. cit., 171).

portato il processo et non potendolo fare per qualche legitimo impedimento, avanti, che passa il termine, ne darà aviso al tribunale superiore, cioè i Podestà, et altri giudici ordinari, ai Prefetti, et essi Prefetti al Senato, et si faranno dar un'altra dilatione per lettere patenti, le quali se inseriranno nel processo ».

Nel capo delle appellazioni si nega il rimedio nelle cause di valore non superiore a tre scudi e per le condanne a sole pene pecuniarie; si prescrive che abbiano pronta esecuzione « mediante segortà » due sentenze conformi nelle cause di valore non superiore a venticinque scudi; si esclude, in via di massima, l'appello dalle sentenze interlocutorie; si subordina al beneplacito del Duca ed al parere del Ducale Segreto Consiglio di Stato la revisione delle sentenze del Senato e della Camera dei conti.

Un titolo speciale ha per oggetto il divieto delle composizioni: « Et perche habbiamo inteso, che alcuni officiali nostri, cosi immediati, come mediati abusando della loro giurisditione vengano molte volte a componere et accordare li delitti, massime di pena corporale meritevoli: volendo noi, che la giustitia nelle cause criminali habbi suo debito corso, per modo di assolutione, ò condannagione, secondo il merito, ò demerito delli rei. Non sarà lecito per l'avvenire ad alcuno officiale mediato o immediato di qualonque conditione, e grado si sia componer, ne accordar alcuna causa criminale, inanti che sia finito il processo per sentenza, anzi glie lo prohibiamo espressamente sotto pena alli vassalli, che si intrometteranno di far simili compositioni, dove per il titolo del delitto si richiedesse pena di sangue, di ducento scudi per la prima volta, per la seconda che contrafaranno di cinquecento, et per la terza della privatione del feudo, se così parerà al Senato, secondo la qualità delle cause, oltre l'annullità dell'accordo ».

Altre disposizioni erano dirette a ristabilire la pubblica fiducia nei magistrati e ad assicurare la esecuzione delle sentenze, ma di esse si farà cenno più innanzi.

* * *

Il punto essenziale sul quale, come si è detto, urgeva provvedere era quello relativo agli organi ed ai gradi della giurisdizione ed alla garanzia di una Corte suprema di giustizia.

Avverte lo Sclopis che la più antica applicazione in Piemonte del beneficio di un'ultima appellazione ad una Corte giudiziaria si può trovare nel diritto accordato nel Marchesato di Saluzzo — al tempo degli ultimi marchesi — di ricorrere al Parlamento francese di Grenoble. Ma lo Sclopis ed il Dionisotti, invocando la testimonianza di Monsignor Della Chiesa, osservano come non vi fosse stato chi in quei tempi avesse avuto ardire di ricorrere pel timore di perdere la vita aspettando la sentenza.

Il duca Carlo III, negli statuti promulgati nel 1513 sulle proposte di Claudio di Seyssel d'Aix, aveva dato organiche disposizioni. La giustizia era amministrata in primo grado a mezzo di giudici ordinari, nominati dal Duca, dal Feudatario o dal Comune, secondo i luoghi.

Giudicavano nelle cause maggiori ed in appello per le cause minori i giudici mediati delle appellazioni, ristabiliti in vari luoghi sulle tracce degli antichi giudici o vicari di baliato.

Formavano il terzo grado di giurisdizione il Consiglio di Giustizia oltramontano, fondato nel 1329 dal conte Aimone e sedente in Chambery per Savoia ed Aosta (1), ed il Consiglio di giustizia cismontano, sedente per il Piemonte in Torino e dichiarato Magistrato Supremo, col privilegio del Prefetto del Pretorio, per patenti del duca Ludovico del 1459.

Questi Consigli incominciarono fin dal 1529 a chiamarsi anche Senati. Ad essi erano devolute in primo grado di giurisdizione le cause riguardanti lo Stato, i Feudatari ed i Comuni ed in grado di appello tutte le altre cause.

Poteva poi in certi casi farsi ricorso, previa supplicazione al Principe, al « Consilium cum Domino ordinarie residens », corpo consultivo, composto di ecclesiastici, di gentiluomini e di giureconsulti, stato istituito dal conte di Savoia Amedeo VI (2).

Spesso, dopo Amedeo VIII, si era dai Sovrani creduto di dover avocare al Consiglio residente un'ultima appellazione, col proposito

---

(1) Il Ducato di Aosta, che già colla Savoia aveva formato parte del regno di Borgogna, era allora considerato fuori di Italia, nè *ultra*, nè *citra montes*, ma *intra montes*.

(2) Parlando di tale istituzione lo Sclopis osserva acutamente che i « tempi che succedono illustri fazioni di guerra sono per lo più quelli ancora in cui si gettano i semi dei più savi provvedimenti di pace ».

di rimediare alla deficienza o parzialità dei giudici ed alla lentezza nei giudizi.

Un'altra istituzione caduta quasi in disuso era l'« Auditorium generale », supremo consesso straordinario, presieduto dal Sovrano o da un suo delegato e composto di qualche grande barone e di alcuni giurisperiti. Esso aveva le sue lontane origini nei placiti dei grandi feudatari e trovava raffronto nelle Assise generali della Valle d'Aosta. Sulla giustizia e sui giudici vegliava il Cancelliere di Savoia, depositario dei tre sigilli e cioè del sigillo dello Stato (rappresentante il Principe a cavallo, armato di tutto punto), del sigillo della bandiera e del sigillo della giustizia. Questa carica era stata creata dal conte Aimone nel 1329.

Quando Carlo V e Francesco I iniziarono in Piemonte le ostilità e i francesi occuparono la Savoia e buona parte del Piemonte, il Re di Francia istituì in Chambery ed in Torino due Parlamenti o Corti Sovrane, sul modello dei Parlamenti di Francia.

Il Consiglio cismontano riparò nelle terre rimaste al Duca di Savoia ed ebbe sede nel 1539 a Fossano, nel 1540 a Ivrea, nel 1543 a Vercelli, andando confuso, data la identità dei pochi membri, col Consiglio residente (Dionisotti, op. cit.).

Nei riguardi dei giudici ordinari di prima cognizione, che il presidente Balbo diceva poco colti e mal retribuiti, scrive Ottaviano di Osasco, essere di parere che S. A. « ne luoghi massime di importanza deputasse, per offitiali ordinari, dottori, si come generalmente si fa in altri Stati massime di Milano » e stabilisse che questi ufficiali ordinari normalmente giudicassero in prima cognizione, eliminato il dannoso sistema delle frequenti avocazioni in casi non previsti dalla legge.

Lo stesso Ottaviano di Osasco esprime anche l'avviso che dovessero i giudici delle terre essere forestieri — secondo l'uso invalso nei liberi Comuni — acciochè la giustizia si facesse contro ognuno ugualmente « secondo la qualità delli delitti, senza rispetto ».

Il senatore di San Michele accenna al sindacato: « Li... officij de vicarij giudici castellani podesta et simili si ponno far biennali secondo la legge comune, et che finito il biennio siano sindicati inanti che partirsi et che vengha il successor. Et che habino tutti principio a Calende di maggio, gli sindicatori gli mandi V. Alt. o il Senato con giuramento di riferir fidelmente li sindacati. Li sindicatori mandati haveranno da ricever le querelle in XV giorni et per quel tempo

OTTAVIANO CACHERANO MALABAILA D'OSASCO
Gran Cancelliere di Savoia
(1575-1580)
dal ritratto esistente nel Palazzo Reale di Torino
(Galleria Daniel)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
PROVINCIA

rittenere il sallario del officiale et di più esser pagati dalle comunità secondo la tassa che si potra far ».

Sul sistema delle impugnazioni vari e contrastanti sono i pareri. Tutti concordano nel riconoscere la necessità di tre ordini di magistrature e nell'ammettere l'appello e, in alcuni casi, una terza istanza, occorrendo subordinata all'accoglimento di una supplicazione al Principe; ma le proposte concrete sono discordanti, per quanto tutte mirino ai fini di assicurare alle parti una buona ed imparziale giustizia, di mantenere al Duca quella sua personale partecipazione nelle cose giudiziarie, che si riteneva inalienabile attributo della sua sovranità, e di allontanare ogni possibilità di un intervento dell'Imperatore nella Giustizia di Savoia.

Così avviene che diversi dei consultorit endano ad eliminare la giurisdizione dei giudici unici provinciali ed a stabilire due ordini di Consigli di giustizia (1).

Uno degli anonimi (ms. 19) propone la conservazione del Senato di Piemonte e della Udienza Generale. Altri fanno diverse proposte. « Parmi apresso che V. Alt., inseguendo gli ordini de gl'Ill.^{mi} Predecessori suoi habbia d'haver nei suoi Stati tre Collegij, l'uno in Savoia, dove siano costituiti un Presidente et almeno sei collaterali con uno avvocato fiscale, l'altro in Piemonte, nel quale similmente siano un Presidente, sei collaterali et uno avocato fiscale, et questi duo habbiano nome di Consiglio, et che rescrivendo rescrivano per il consiglio et nome di V. Al.t. Il terzo sia il Senato, nel quale siano il Gran Cancelliero, il Presidente del Senato, il Presidente patrimoniale, uno ecclesiastico, un cavalliero, quattro senatori, et l'Avocato fiscale; questo Senato altre volte si chiamava il Consiglio residente, perche sempre stava alla persona del Principe, a me non par bene, ch'avendo esso Senato a diffinir tutte le cause de tutti i Stati di V. Alt. debbia esser astretto a seguir la corte, perch'il cavalcare, studiare, et vedere processi, sono cose incompatibili. Direi adunque che fosse ben statuire un luoco al detto Senato, dove havesse a star fermo, o vero ordinarli che sei mesi de l'anno stesse in Savoia, sei altri in Piemonte nelle terre, quali V. Alt. gli statuirebbe a fin che l'uno e l'altro Stato egualmente partecipasse di questa comodità.

---

(1) Ercole Ricotti (*Storia della Monarchia Piemontese*) lamenta che questi consigli non siano stati seguiti.

« Apresso la persona di V. Alt. laudarei che vi fossero duo valenti huomini, l'uno di Savoia, l'altro di Piemonte, i quali havessero titolo di Regenti, et l'officio loro fosse di riferire a V. Alt. tutte le suppliche, domande et querele che veneriano et provederli per giustitia, non conoscendo, ma rescrivendo, o, al Senato, o, alli consigli, o, agli ordinari, secondo ch'il negocio meritara. Et gli rescritti si facessero sotto il nome di V. Alt. e quelli delle cose di Savoia fossero sottoscritti dal Regente di Savoia, quelli di Piemonte dal Regente di Piemonte, oltr'alla signatura del Gran Cancelliero, se si trovera alla Corte, con il quale essendo presente, conferiranno il tutto, questi Regenti truovandosi dove sarà il Senato et il Consiglio, havranno da precedere a tutti li senatori et collaterali ».

« Altre volte mi par d'haver inteso, ch'oltre al Senato residente c'era un altra istanza, che si chiamava l'Audienze, et a quello effetto v'era un Presidente del'Audienze. Io sarei d'aviso che V. Alt. si potesse avanzar questa spesa et liberar li poveri suggetti di questa vessatione, ordinando ch'inanzi al suo Senato si sopissero tutte le cause, perch'ogni litigante può aver tre instanze, che è assai, la prima inanti al'Ordinario, la seconda inanti al Consiglio, la terza inanti al Senato, et il multiplicare instanze et giudici è più presto un accrescer spesa et fatiga, che provvederli di miglior forma d'amministrazione di giustitia, perche la legge istessa dice, non sempre meglio giudica, chi ultimo giudica, et quando una causa sarà stata ventilata per tre tribunali, de quali l'uno è il Consiglio, l'altro il Senato credo che poco più si potrà proponere in fatto et conoscere in ragione, et quando si sapra che V. Alt. levi questa instanza ultima del'Audienze, saranno i litiganti più solleciti in far quello ch'a lor spetta di fare.

« Tutte le cause si devono ragionevolmente incominciare inanzi agli ordinari, et se pur vi sara qualche causa privilegiata, quella possi andar per la prima instanza inanti al Consiglio, ma al Senato non si possa ricorrere se non per via di supplicatione, essendosi prima ordinato, o, giudicato dal Consiglio, et cosi tutte le cause havranno almeno due instanze ». (Vescovo Gazino).

« Intendo che alchuni si persuadeno di proponer nove forme, novo modo di regger e governar i soi suggetti, al giuditio de quali mi acostarei quan o credesse che fussero più saputti delle leggi di tanti famosissimi dottissimi jureconsulti. Dico che V. A. nella costitutione de tribunali soi volendo... sostenere l'autorita il grado et il

privileggio che tiene ch'appresso di lui debbono sopir tute le cause et non si puossa appellar Cesare, deve seguir l'ordine dalli Ill.^{mi} S^{ri} suoi predecessori constituito et osservato, cioè la prima cognitione sia delli ordinari, la seconda del Presidente et Consiglio provinciale, la terza colla quarta extraordinaria delle supplicationi sia di V. A. con suo conseglio residente; questa forma et ordine si è sempre osservata dalla Ser^{ma} Casa sua poiche nelli Stati suoi hanno volsuto haverci quella autorita che l'Imperatore et ritener quella cognitione che avanti Sua Ma^{tà} si produrebbe, altrimenti saria non voler conoscere le raggioni de suoi suggetti ne lassiar che loro le potessero deffendere, perchè togliendo alcuna di queste cognitioni è toglier la deffensione propria delle ragioni d'ogniuno, questo lo dico perche mi vien rifferto ch'alchuni consigliano a V. A. che non debba haver conseglio residente parendoli bastar del conseglio di Savoia e del conseglio di Piemonte et ivi sopissero tutte le cause, cossa che veramente sarebbe troppo iniqua et empia che quelle cause come suono quelle de vassalli, mercanti forestieri, vidue, pupilli et simil conditioni di persone, quali vengono per prima cognitione avanti uno delli sudetti Consigli, non havessero via di puoter appellar da loro e come si fa nelle appellationi poter addurre le raggioni che nelle precedenti cognitioni non fossero addotte... In questo particolar di appellatione... poiche... si può appellare V. A. qual penso che sia raro e forsi unico in questa prerogativa tra tutti duchi e principi sottoposti all'Imperio, se la deve conservare come la pupilla de l'ochio; V. A. ha visto in qual diminutione sarebbe statta la sua Autorita e della felice memoria del Ill^{mo} S^{re} Suo Padre quando non havesse havuto il suo conseglio residente poiche il conte di Crescentino tento di appellare et li fu ammessa anci facilmente l'haveria finita avanti Cesare quando non gli fuosse stato il sudetto conseglio al quale doppo la longa et fastidiosa litte fu da Soa Ma^{tà} ecc.^{ma} per mera ordinatione rimesso. Donde chi altrimenti consultasse V. A. per essermi trovato nel fato non lo haverei per homo ch'amasse l'honore il grado, la dignita e l'auttorita del suo Signore et sarebbe aprir la via a molti che gia altrevolte hanno bisbigliato di voler ricorrere da Cesare oltra che chi toglie l'appellatione toglie le deffensioni et come cossa odiosa si deve restringer et non ammettere ». (Gio Francesco di Osasco).

« Li Ser^{mi} Imperatori con el conseglio de prudentissimi iureconsulti hanno ordinato che nel'administratione di giustitia, a cio non

andassero le cause in infinitu et senza ordine li fussero tre gradi di cognitione, primo l'ordinaria, secondo la prima appellatione, terzo la seconda appellatione et non più ».

« Bene si può admettere dal Principe la supplicatione et revisione delle sententie et questo ordine come buono, giusto et utile alla republica l'Ill^mi et Ecc.^mi Antecessori di V. Alt. hanno voluto ben si osservi, come appare nelli Decreti Dominicali cio è che li giudici et offitiali ordinari regularmente dovessino cognoscere in la prima cognitione o sia instantia dalli quali le parti puotessino appellarsi al Conseglio Cismontano. È vero che in alcuna parte di Piemonte vi era giudice del'appellatione, il quale si chiamava Il giudice del'appellatione di la dal Po. Perho generalmente quasi tutti per evitare la spesa di una instantia si appellaveno immediatamente al Conseglio Cismontano, dal quale si appellaveno, o supplicaveno al Conseglio residente con l'Ill^mi Duchi et cosi regolarmente le cause non havevano salvo tre instantie l'ordinaria et doe del'appellatione et in alcune cause si ricorreva dal Principe, il quale le commetteva al Conseglio residente come in le generale audientie. Per il che in questo particolare il mio debil parer saria, seguendo la raggione comune et decreti ducali che Vostra Alt. ordinasse che per bene publico non fosseno salvo tre cognitioni, la prima del'ordinario, la seconda del Conseglio o sia Senato cismontano, la terza del Conseglio residente con Vostra Alt. nel qual si ponesse fine et perpetuo silentio alle cause, et questo ordine, secondo che me ne sono informato da molto practici delle terre principali del paese, dove sono stato in questo viaggio con l'Ill^mo Monsignor di Masino, come usitato sara satisfatorio a tutti li sudditi li quali restariano turbati, quando se li metesse un altro nuovo modo di procedere. Et se non sono mal informato cosi usa dagli altri grandi principi, ponendo per principali le doe Maestà cattolica et cristianissima, le quale hanno il suo Gran Conseglio, residente con la persona loro per l'ultime cognitioni oltra li Senati o siano parlamenti delle provincie, dalli quali si appella, o, supplica al detto gran Conseglio, o, sia Senato. Et si debbe in ogni modo fare tal Conseglio o sia senato residente perche non facendosi si leveria l'auctorità et cognitione di vostra Alt., della quale ogni magistrato depende. Et se bene in questi tempi de la guerra passata per alcun tempo non li è statto salvo uno senato, al quale si commettessino le cause delle supplicationi remotis rellatoribus, non di meno di questo fu dato

querella a nome del paese per il quondam Mons^r episcopo d'Agosta alla felice memoria del'Ill^mo et Ecc^mo Padre di vostra Alt., il quale in cio haveva con partecipatione de suoi grandi deliberato di provedere et far doi senati, o, sia consegli, come per il passato et il tutto con buonissima raggione perche rimettendo di nuovo la revisione o cognitione delle cause al medemo senato remottis rellatoribus, per questo non resta che li senatori, li quali hanno dato loro votto et alcune volte contra quello deli rellatori sempre in dubio inchineranno in quella parte per la quale hanno iudicato per non parer instabili et variabili et de questo ne posso vederme testimonio perche vi sono intervenuto et non ho mai veduto che il Senato, quando si commettevano le cause con la sudetta clausula remottis rellatoribus, iudicasse altramente ch'havea prima, salvo che si mutasse il fatto. Et la raggione commune dispone che li giudici, li quali hanno gia scoperto loro votti, si possino allegar sospetti ». (Ottaviano d'Osasco) (1).

« Et secondo il solito che la debbi ordinare tre senati distinti l'uno da l'altro, l'uno di qua e l'altro di la da monti, et il terzo residente apresso a se. Et li senati oltramontano e cismontano non debbano aver gente superflua perche alle volte nella moltitudine nasce confusione, ma in caduno senato uno presidente sei collaterali al piu... Et a me pare che in tutti i senati debbi intravenire uno ecclesiastico, conservatore deli indulti di V. A., che possa intravenire per le cause ecclesiastiche, più un Cavaliere di Conseglio a protettione de nobili ».

(Vescovo Capris).

« Et se V. Alt. disegna di far un senato il quale sia il Supremo Tribunale ove si finiscano le cause bisogna che vi siano otto senatori per il manco oltra il presidente, et che costituisca un tribunale di quattro giudici d'appellazione di tutto il paese quali stiano insieme al modo che facevano i francesi a Turino, e non uno qua e l'altro la

---

(1) Già, fra il 1553 e 1554, il Duca aveva chiesto il parere del suo Consiglio sulla opportunità di costituire « Il Tribunale dell'Udienza », distinto dal Senato, per giudicare in appello dalle sentenze del Senato. Cassiano Dal Pozzo e Renato di Challant avevano proposto che l'appello fosse devoluto al Consiglio residente. Marco Antonio Bobba, che fu poi vescovo di Aosta, oratore di Emanuele Filiberto al Concilio di Trento e Cardinale, essendo allora Senatore a Vercelli, scrisse al riguardo a S. A. sulla richiesta di Andrea Provana, una lettera 7 gennaio 1554, che è pubblicata nel Claretta, *Successione di Emanuele Filiberto al Trono Sabaudo.*

che habbino a trabucare una causa a modo suo. Et al senato darli tutta quella autorita che suole haver il Senato di Milano et haveva il Regio a Turino, perche quando il Principe concede questa piena autorita al Senato, cum la quale resti estimato e riverito, la giusticia si sta in magior reputatione et si comprime l'insolentia de tristi e bestiali ».

(Senatore San Michele).

« Et a questo effetto per haver V. A. varie et diverse nationi de subditi, vari et diversi Stati, prima el ducato et provincia di Savoya et quello de Agosta che sono fora d'Italia, et in Italia il principato et dominio di Piemonte, Vercelli et il Vercellese, contado d'Asti, il sopremo dominio delli marchesi et marchesatto di Ceva et il contado di Nizza (1), mi pare che i suoi Ill^mi et Ecc^mi Antecessori avevano optimamente ordinatto et così convenga facia V. A. che habbia como loro nominaveno uno conseglio o senato, como modernamente si nomina, per el ducato et provincia de Savoya et uno altro in Piemonte... Et siano liberi da venire far la corte quando V. A. sera dove loro seran ma attendersi a expedire le cause, excetto se V. Alt. li farà in comune o particulare chiamarli. Et oltra questo che V. A. habbia uno altro Conseglio o vero senato apresso di se qual era solito chiamarsi conseglio o senato residente perche faceva continua residencia con li Ill^mi et Ecc^mi S^ri Suoi predecessori, cioe che andando stando et ritornando Sua Ecc^za in Savoya sempre seguittava lo Ill^mo et Ecc^mo S^r S^r Ducca et qual senato o vero conseglio residente haveva et che ancora habbia la cognoscenza et decisione delle cause supplicatorie delli Consegli o Senatti ordinarij cismontano et ultramontano predetti, et che habbino da giudicare como per le general audience, di sorte che le suoe sententie, impongano perpetuo silentio dalle quale mai più si possa reclamare et che le parti siano costrette a quel ultimo judicio acquietarsi ».

(Senatore di Sandigliano).

Il Duca, sentiti i suoi consultori, prese le sue decisioni colla assistenza del fedele segretario valdostano Giovanni Fabri Signore di Cly. Stabilì i tre ordini di magistratura. Mantenne i giudici di prima cogni-

---

(1) Il Duca si intitolava allora: « Emanuel Filiberto, per grazia di Dio Duca di Savoia, di Cablays, d'Auosta, et del Genevese: Prencipe et Vicario perpetuo del Sacro Romano Imperio: Marchese in Italia: Prencipe di Piemonte: Conte di Geneva, di Beaugeis, di Romont, et d'Ast: Baron di Vaud, Gex, et Faucignì: Signor di Nizza, Bressa, e di Vercelli, del Marchesato di Ceva, Crevacore, etc. ». (A. Sola, op, cit.).

zione o podestà, sottoponendoli al sindacato e ordinando ai non togati di cercare consiglio e direzione presso un dottore di leggi.

Fatti salvi i privilegi di Aosta, creò un giudice unico provinciale, detto Prefetto, con piena giurisdizione in primo e secondo grado, in Asti, Ivrea, Nizza, Savigliano, Vercelli, Pinerolo e Moncalieri e poi in Torino, quando, il 12 dicembre 1562, la nuova capitale fu consegnata dai francesi in occasione della nascita del Principe ereditario.

Confermò i Senati di Savoia e di Piemonte e la Camera dei Conti. Il Senato di Savoia, ristabilito il 12 agosto 1559 dal maresciallo conte Renato di Challant, fu confermato, con sette membri, per editto ducale 11 febbraio 1560.

Il Senato di Piemonte, detto anche dapprima Senato in Italia, fu ristabilito, con dieci membri, per editto ducale 1° settembre 1560, ed ebbe sede prima in Vercelli, e poi in Carignano (1). Dopo la liberazione di Torino, il Senato, richiamato da Carignano, entrò in città solennemente nel febbraio 1563 « Anno Christi 1563 XV Calend. Febr. Senatus Pedemontanus, qui Cariniani pro tempore sederat, Taurinum insigni purpurae majestate ingreditur, et jus populis reddere feliciter auspicatur (Ping. de visu) ». (Istoria dell'Augusta città di Torino dell'abate Ferrero di Lauriano, II, 731) (1).

La Camera dei Conti ebbe competenza a conoscere delle cause attinenti al patrimonio ducale, ferma restando la competenza dei Senati per le cause civili e criminali dei privati.

Nei senati, non ostante le riportate proposte, non vennero chiamati prelati; venne invece ammesso un gentiluomo, detto cavaliere del senato, come rappresentante della nobiltà e come ultimo vestigio della partecipazione dei maggiori vassalli ai placiti ed al Consiglio residente col Principe. Il Cavaliere del Senato portava la spada e

---

(1) Il Consiglio Cismontano, fu detto successivamente Senato di Piemonte (dal 1529 al 1801), Tribunale di Appello di Torino (dal 1801 al 1804), Corte d'Appello di Torino (dal 1804 al 1810), Corte imperiale di Torino (dal 1810 al 1814), Senato di Piemonte (dal 1814 al 1848), Magistrato di appello di Torino (dal 1848 al 1856), Corte d'Appello di Torino (dal 1856).

(2) All'ingresso in Torino di Emanuele Filiberto, i Sindaci Clemente Bogliano e Gian Pietro Calcagni, con la conferma delle antiche franchigie, avevano chiesta al Duca la perpetua permanenza in città del Senato e della Università.

nelle occasioni solenni vestiva in luogo della toga una cappa di velluto nero (1).

I Senati furono i magistrati di ultima appellazione: la impugnazione delle pronunzie senatorie fu subordinata all'accoglimento di una supplica al Duca e fu deferita allo stesso Senato, che aveva pronunziato la sentenza, composto dei senatori caso per caso indicati dal Duca.

I Senati furono circondati di così grande prestigio da rendere vano che dai loro giudicati potesse proporsi il temuto appello all'Imperatore, come a supremo Signore del Duca di Savoia. La facoltà infatti di tenere corti supreme di giustizia era la più alta prerogativa e la caratteristica dei Principi che tenevano l'intero esercizio della Sovranità (Sclopis, op. cit.). Già Amedeo VI, come Vicario perpetuo dell'Impero, aveva ottenuto che dalle decisioni dei suoi giudici non fosse ammessa appellazione all'Imperatore. Monsignor Capris, Monsignor Ferrero ed il Boniforte, perchè restasse salvo ed integro questo diritto della Corona sabauda, insistono nel proporre che il Sovrano

---

(1) Nel 1565 il « Senato Ducale di qua da monti » era così composto: « Nomi de gl'Illust. et Eccellen. Sig. Gran Cancelliero, Presidenti et Senatori...

Il Signor Tomaso Langosco, conte di Stroppiana.
Il Sig. Cassiano Del Pozzo, Primo Presidente.
Il Sig. Gio. Francesco Cacherano, Presidente d'Ast.
Il Sig. Georgio Provana, Presidente patrimoniale.
Il Sig. Ottaviano Osasco, secondo Presidente del Senato.
Il Sig. Giovanni Michele Cacherano.
Il Sig. Antonio Tesauro.
Il Sig. Carlo Malopera, Cons. di Santo Michele.
Il Sig. Giovenale Costaforte.
Il Sig. Giovanni Giacomo Curbio.
Il Sig. Cesare Cambiano di Ruffia.
Il Sig. Amedeo de Ponte.
Il Sig. L. Honorato Draco.

Avocato fiscale generale:
Il Sig. Christoforo Alfeo,

Procuratori fiscali generali:
M. Gioseppe Barberio.
M. Marcheto de Marcheti.

(A. Sola, *Commentaria in tertii et quarti libri nova decreta*, 363).

Il senatore Costaforte fu incaricato dal Duca di compiere un censimento nella parte italiana dello Stato. (Dionisotti, op. cit., II, 309).

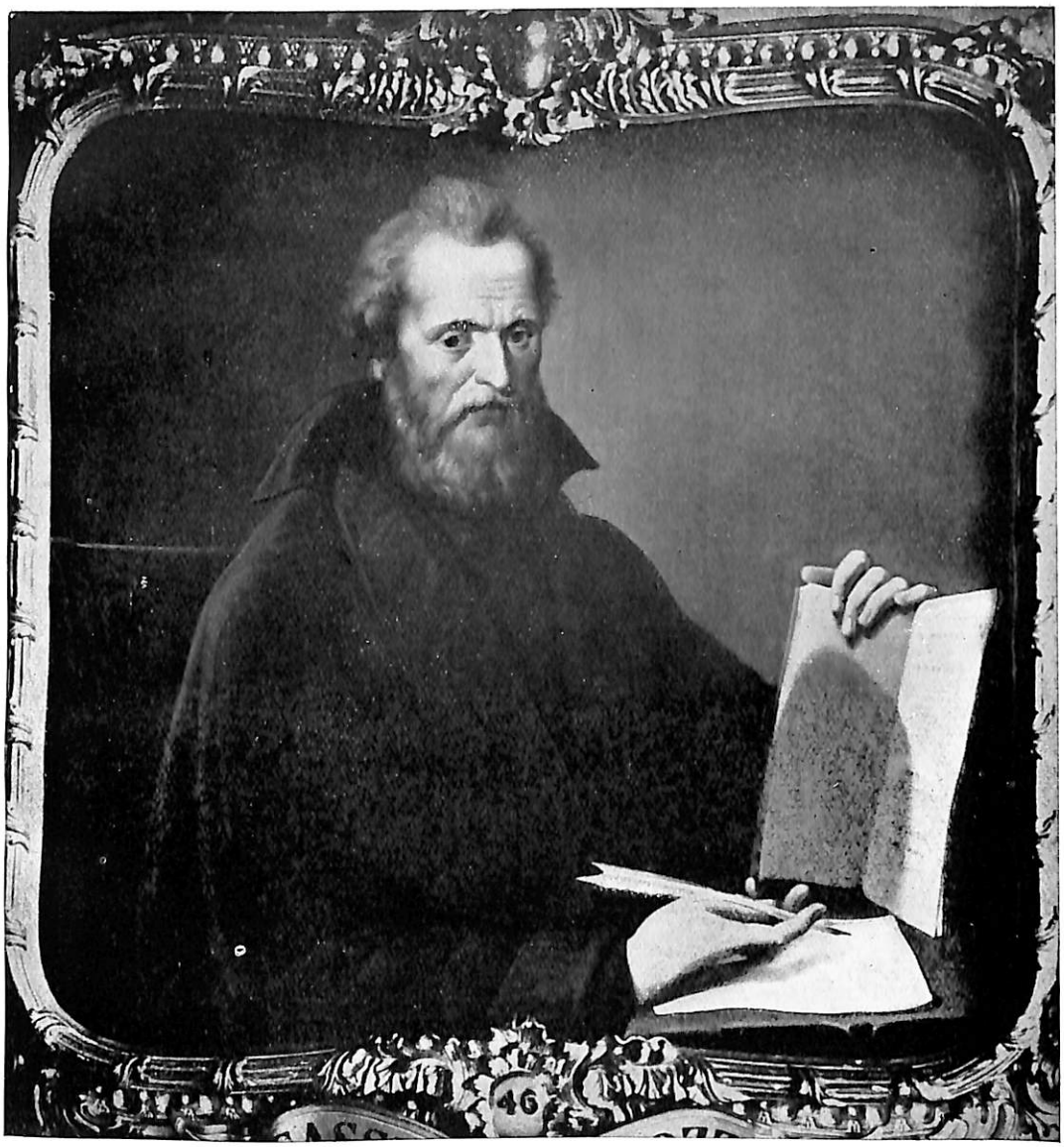

CASSIANO DAL POZZO DI REANO
Primo Presidente del Senato di Piemonte
(1553-1580)
dal ritratto esistente nel Palazzo Reale di Torino
(Galleria Daniel).

non si renda estraneo ai giudizi e si riservi la facoltà di intervenire a giudicare nel Consiglio residente e nella Generale Udienza.

« Et si degni una volta la settimana in presenza di suo Senato residente dar publica audienza per sapere se la giustitia sara rettamente administrata » (Vescovo Capris).

« Lodaria che V. Alt. nel Conseglio residente appresso lei procurasse haver almeno doi de più valent'huomini in lettere, et ben conscientiati, che si potessero trovar in Italia, pero che non fussero de Suoi Stati, con i quali come persone dotte et prive d'ogni humor et passione de la Patria, V. Alt. potesse liberamente conferire delle cose sue importanti, et rimettergli delle faccende gravi, per vivere con più quiete d'animo et dargli intertenimento tale che potessero honoratamente servirla.

Lodaria anco che V. Alt. per sodisfation de suoi sudditi almeno una o doi volte il mese gli desse Audientia publica con la presenza de tutti i suoi ministri che si trovassero nella città, o, luogo dove V. Alt. facesse tale audienza, con la presenza de advocati et Proc^{ri} del Fisco et de Poveri, accio i sudditi li quali alle volte non ardiscono per qualche timor dir il fatto loro, trovandosi alla presenza del Suo Principe, potessero liberamente proponer li loro aggravij, che oltre la sodisfatione de populi et uno sgravamento della conscientia di V. Alt. saria anco un sprono a ministri di andar per la via dritta, che così costumano tutti i Prencipi grandi come è V. Alt. et tale audienza publica nel Suo Senato soleva dar il duca di Milano Francesco Sforza 2° per il che era adorato da suoi populi per buon Prencipe di giustitia ». (Vescovo Ferrero).

« Ritrovo esser cosa utile al Principe et a soi populi che siano spesse volte visitati da lor Principe, perche nelli luoghi all'orecchie del Principe anderebbono le querelle più certe et gli populi viverebbono con più timore et amore ». (Boniforte).

Il Duca tolse di mezzo le ingerenze giudiziarie del Consiglio residente, che trasformò in Consiglio di Stato (1) e cancellò ogni traccia delle Generali Udienze, volendo che la giustizia fosse affidata a consessi stabili di giuristi e che sui resti dell'autorità feudale avesse a prevalere una legislazione per tutti comune ed obbligatoria. Ma, per accrescere

---

(1) Alla riforma del Consiglio di Stato si riferisce un parere dei fratelli Giovanni Francesco ed Ottaviano di Osasco, publicato dal Duboin (III).

l'autorità dei Senati, concedette loro l'onore di quel Suo personale intervento, al quale i suoi consultori avevano accennato.

La partecipazione dei conti e dei duchi di Savoia alle funzioni giudiziarie era sempre avvenuta ed era sempre stata considerata come elemento essenziale della sovranità (V. « Le Curie Sabaude nel sec. XIII », di Mario Chiaudano, pag. 9). Essa trovava le sue origini negli antichi placiti ed aveva riscontro nei « Lits de iustice » dei Re di Francia. « Les Audiances Royales sont, quand il plaist au Roy, qui est le vray chef des Parlements, venir és sales des Audiances ou Chambres d'iceux, tenir selon aucuns le lict, selon les autres le lys de Iustice; et encores selon aucuns autres son Throsne, Siege ou Tribunal Royal... En quoy nos Roys ont suivi l'exemple de plusieurs Empereurs Romains; lequels se plaisoyent à rendre justice, ouyr les parties et se trouver és Audiances ». (Treize livres des Parlements de France, par M. Bernard de la Roche Flavin, MDCXXI, libr. IV, cap. I).

Emanuele Filiberto presiedette varie volte in persona i Senati di Savoia e di Piemonte. Una sentenza 11 maggio 1566 del Senato di Piemonte porta la firma del Duca, del Gran Cancelliere Langosco di Stroppiana, del Presidente Gaetano Porporato, del secondo Presidente Ottaviano d'Oasco e dei senatori Antonio Tesauro e Amedeo Ponte (Dionisotti, op. cit., II, 95).

Questa usanza, seguita anche dai Sovrani che succedettero ad Emanuele Filiberto e ricordata dalla Mano di giustizia, spesso rappresentata fra le insegne sovrane, contribuì ad elevare la dignità dei Senati, e, come altissimo riconoscimento della nobiltà della funzione giudiziaria, fu ambito onore della Magistratura Subalpina.

***

Nei pareri inviati al Duca si fa pure cenno degli uffici del Fisco, della Avvocatura dei poveri e della esecuzione delle sentenze. Già da tempo esistevano presso le magistrature sabaude avvocati e procuratori del fisco, con denominazioni e funzioni analoghe a quelle della « Gente del Re » dei Parlamenti di Francia.

« Les Parlements ayans esté establis, non seulement pour la distribution de la Justice civile, mais aussi pour la criminelle, et pour la conservation du Domaine du Roy, et pour tous autres affaires

concernans le bien public, il fu necessaire apres la creation des Presidents, Conseillers, Greffiers et autres Officiers des Parlements, creer un Procureur general du Roy, pour la porsuitte des criminels et usurpateurs de son Domaine; et pour s'opposer à l'oppression des grands envers les petits et pour les proteger; et pour la promotion aussi et deffence de toutes autres choses, concernants le bien public. Ce que ne pouvant faire le Procureur general, sans prendre advis et conseil, sur la diversitè et grand nombre d'affaires tres importans, qui naissoyent et se presentoyent de jour à autre, nos Roys furent occasionnés d'establir et creer aux premiers Parlements deux Advocats Generaux; par l'advis et consultation des quels le Procureur General exerceoit sa charge, és affaires plus grands et importans. Et parce que les autres Officiers de la Cour, estoyent moitié Clercs, et moitié Laiz... aussi au Parlement de Paris furent establis deux Advocats Generaux, l'un Clerc, et l'autre Lay... La difference qui est entre les Procureurs et Advocats Generaux du Roy et les Procureurs et Advocats des parties, est en ce que les derniers secondent aucunement les affections ou passions de leurs parties bien que ne le deussent faire: et au contraire les Gens du Roy doibuent estre neutres et comme tiercelets des iuges, exempts de faveur ou haine ». (B. de la Roche Flavin, op. cit.).

Sugli avvocati del Fisco scrive Pietrino Belli: « Sono di necessità dopo i senatori altri officiali et specialmente gli avvocati del Fisco, non solo per le cause criminali, ma per le patrimoniali anchora del Principe, onde in elegerli non bisogna poca cura ne poca consideratione et non solo ne la dottrina ma anche ne costumi et bonta che non sara al parer mio ne reputatione ne servitio del Principe havere fiscali cavillosi et di mala vita et conscienza, ne che vadano, come molti fanno, cercando come si dice il pelo nel'ovo. Che se sara prodigo del'honore et de l'anima per servitio del Fisco, come ne sara parco nel suo? Et chi non pensara male del patrone, quando li spiace il rio ministro ? Lodano gli scrittori giuditiali Traiano che essendosi un tempo servito di fiscali iniqui et rapaci, ravedutosi del'errore li rimosse, abominando et sprezando simili sorte di guadagno, chiamando cotali ministri sanguisughi degl'huomini et il fisco milza, la quale quanto più ingrossa tanto più offende l'altre membra. Ma perche questo officio e pur come ho detto necessario, et bene collocato non lascia di essere utile et honesto vorrei che ancho questi havessero honesto

soldo dal Principe vietando a loro parimenti ogni spezie di presenti che venissero da rei ».

Sul medesimo argomento si trovano accenni nella relazione del Senatore Sandigliano: « Item oltra più far doi advocati fiscali et doi procuratori fiscali per ogni conseglio si cismontano che ultramontano, et alli advocati darli scudi trecento per ogniuno ogni anno, alli procuratori scudi ducento et inhibirli non debbano prendere cosa alcuna, ne denari ne altro che sia in questo mondo, et tassarli quanto debbono pigliar li procuratori fiscali per li processi... Li quali advocati et procuratori fiscali servirano etiam in el conseglio sive senato residente... et questo oltra li speciali advocati et procurator fiscali li quali sono ordinarij in el ducato de Agosta, nelle cittade et contadi di Ast et Nizza quali corresponderanno alli advocati et procuratori delli predetti ordinari. Senati cismontano et ultramontano ».

Il Duca istituì un avvocato ed un procuratore fiscale in ciascuna Prefettura, un avvocato generale e due procuratori « de panni corti » presso il Senato. « Havendo detto che alla prosecutione delle cause fiscali vi sono necessarij Avocati et Procuratori fiscali, quali siano in vece di accusatori e denonciatori per la vendetta pubblica, vogliamo che in ciascaduna Prefettura vi sia un Avocato e Procurator fiscale, et appresso il Senato nostro di quà da monti, sarà un generale Avocato et due procuratori de panni curti, ...et saragli proveduto d'honesti stipendij acciò non diano carrico alcuno al Paese.

» A questo fine vogliamo che detto Avocato, con uno almeno de i procuratori, tutti li giorni, ch'el Senato entrarà si trovino a buon'hora nel Palazzo d'esso, et in luogo particolare per li Fiscali speciamente deputato, dove stiano, acciò siano pronti et apparechiati quando saranno chiamati nel Senato per l'espedition delle cause pertinenti all'officio loro. Non vogliamo che detto Avocato, et Procuratori si intromettono di avocatare , o procurare nelle cause de particolari, communi, o privati, ma nelle fiscali, et altre nostre solamente,...salvo pero nelle loro cause proprie nelle quali li concediamo facoltà di potersi defendere et aiutare se stessi... Per conoscer come si diportino gl'officiali nelle cause fiscali, ordiniamo che ogni Procuratore fiscale delle terre nostre immediate al fine di ciascun mese debba mandar la nota al Procuratore della Provincia de tutti li processi criminali pendenti, et ispediti nominando i rei per nome, cognome et origine o sia habitatione: et il titolo del delitto: et se saranno assolti, o condan-

nati, et come il Procurator della Provincia incontinente haverà cura di mandargli insieme, con la nota delli suoi all'Avocato nostro general Fiscale, il quale ne farà relatione in Senato, et uno de Presidenti, o Senatori, ci darà particolar aviso, se saremo presente, o vero al Gran Cancelliero in absenza nostra, ogni quindeci giorni... ». (A. Sola, *Nova Decreta*).

« Dovendosi rafrenar la licenza che si pigliano i fiscali et vicefiscali, in arrestar molti che non lo meritano, gli prohibiamo sotto pena di livre tre, e nullità dell'atto, che da qui avanti non debbiano far arrestar alcuno per qualsivoglia pretenduto delitto, senza espressa licenza in scritto del Senato, o d'uno delli molto magnifici Presidenti, senatori o giudici, avanti quali si procederà per l'intitulatione ». (A. Sola, op. cit., *Ordini dell'Eccellentissimo Senato di Piemonte*, 7 dicembre 1577).

Già si è rilevato come i consultori del Duca accennassero a provvedimenti diretti ad assicurare la difesa degli inquisiti. Stabilisce il Duca negli Ordini nuovi: « Non havendo menor, anzi maggior desiderio, et che gli rei siano difesi, e resti purgata la loro innocenza, che castigarli, quando si ritroveranno delinquenti: Vogliamo, et comandiamo a tutti quelli, che fanno et faranno professione di Avocato et Procuratori subito che saranno richiesti dalli detenuti, o per parte loro, debbano prestargli il patrocinio, et far ogn'uno l'officio suo rispettivamente, senza aspettar altro comandamento, sotto pena di privatione dell'avocatione, e procuratione perpetua, con la debita mercede però, che per il giusdicente sarà tassata, et in caso che fosse miserabile, supplisca l'Avocato et procurator de poveri, e non essendo richiesti dalli detenuti, o d'altri a loro nome, commandiamo ai giudici, che in ogni modo provedino, che essi rei restino diffesi, che così vogliano si osservi senza eccettione alcuna ».

L'avvocatura dei poveri, organizzata come ufficio di Stato, è antico vanto della Monarchia di Savoia. Già Amedeo VI aveva creato l'ufficio di un avvocato che difendesse gratuitamente le cause dei poveri e tale ufficio era stato confermato da Amedeo VII (Editto 17 giugno 1430, v. Editti antichi e nuovi, raccolti dal Senatore Giovanni Battista Borelli, pag. 442) e poi da Amedeo VIII. Il beato Amedeo IX aveva ravvisato che il più grande dei suoi doveri fosse quello di fare una buona giustizia e di proteggere i poveri e, morendo, aveva raccomandato: « Facite iudicium et iustitiam et diligite pauperes et Dominus dabit pacem in finibus vestris ».

Per questo santo ammonimento, il Duca beato fu assunto a patrono della Magistratura degli Stati Sabaudi. Ogni anno nel giorno 30 marzo, dedicato al Beato Amedeo, il Senato di Piemonte interveniva in forma solenne a funzioni religiose che si celebravano nella Chiesa di S. Domenico in Torino, nella quale si conserva un antico dipinto rappresentante il Beato.

Ad Amedeo IX fu dedicata la cappella del Senato di Piemonte, nella quale si doveva celebrare la Messa nei giorni di seduta, secondo le disposizioni di Emanuele Filiberto (1).

Al beato Amedeo IX accenna Giovanni Francesco d'Osasco: « E voglio creder, per esser sempre il cuore del principe in mano di Sua Divina Maestà, havendo conosciuto quello di V. A. esser di voler perseverare secondo l'intento e quello che sempre hanno osservato li Ill^mi S^ri Suoi predecessori, delli quali uno delli primi, qual fra noi è riputato santo e beato, haveva per il suo motto, o, come si dice hoggi, per la sua impresa, quello che si contiene nel principio della sapienza: « Amate la giustizia voi altri che avete a giudicare suopra la terra » — gli habbi concessa si bella et insperata restitutione ».

Sulla difesa dei poveri scrive il vescovo Capris: « Et a me pare che in tutti i Senati debbi intravenire... un mastro di richiesta qual habbi particolar cura de poveri, orfani et vidue, a quali si debbi constituire... uno Advocato, et uno procuratore et farli decider le cause summariamente, et alli miserabili senza spesa, acciò che per povertà non restino oppressi. Et sarà opera da vero Prencipe meritoria appresso a Iddio... et se mettera in esecutione il santo ricordo de la beata memoria del'Ill^mo Duca Amedeo, che fu zio del Ill^mo S. Padre di V. A.,

---

(1) In data 10 aprile 1561, Emanuele Filiberto nominò cappellano del Senato di Piemonte il prete Matteo Vismara. Il Duca Carlo Emanuele I diede poi provvedimenti sulla Cappella del Senato con editto 12 novembre 1583. (V. Ordinanza 23 dicembre 1840 del Senato e Relazione a S. M. 15 giugno 1881 della Corte d'Appello di Torino).

Celebrando la Messa nella Cappella del Senato il Cappellano doveva al « Memento », innalzare preci a Dio per la prosperità del Sovrano e dei suoi Successori e perchè nella elezione degli ufficiali del magistrato fossero scelti soggetti degni, capaci e timorati di Dio, di buon esempio e tali che esercitassero bene e fedelmente il loro ufficio. Con uso che continua, ogni anno il Magistrato si raccoglieva in forma solenne nella Cappella per assistere alla Messa dello Spirito Santo e alla recita del « Veni Creator » prima di intervenire alla funzione del giuramento annuale, colla quale si inaugurava l'anno giudiziario.

che in ogni luogo se depinge con questo buon scritto in mano: « Facite iuditium et iustitiam, diligite pauperes et dabit Deus pacem finibus vestris ».

Scrive pure il vescovo di Vercelli: « Che per sollevamento di vedove, pupilli et altre miserabili persone, le quali per impotenza il più delle volte son constrette abandonar le cause et perdere le lor ragioni, lodaria che V. Alt. la quale deve essere per legge divina et humana lor Protettore, ordinasse che lor cause fussero intese summarie, simpliciter et de plano, et sola facti veritate inspecta et brevi manu, senza processo dove si può, et dove occorresse processo che le povere persone nel pagamento de essi fussero rispettate da secretarij con buona consideratione del'impotenza loro, come si costuma in tutti i Stati grandi, che poveri sol pagano la mercede pura del scrivante, et accioche poveri per difetto di haver persone che gli aiutino nelle cause loro non patischino, lodaria cosi per questo particolare, come per quello che tocca le cause de carcerati, o, inquisiti per causa criminale, che per aiuto de lor giuste defensioni, V. Alt., per opera di carità, in ogni Città et Terra grossa de suoi Stati deputasse uno advocato et procuratore de questi poveri si come si costuma in tutti i Stati ».

In alcuni dei pareri si ricorda anche la istituzione del Capitano di giustizia.

« Sogliono havere alcuni Stati uno capitano di giustitia, a questo anchora vorrei pensare il Principe dandoli certa et limitata autorità, la quale non potesse trapassare et se non fosse lettrato vorrei che gl'assistesse uno che lo fosse et che l'attrenasse et non saria male che fosse approvato dal Senato et non fosse perpetuo et stesse a sindicato nel fine del'offitio dando conto non solo di cio c'ha fatto ma ancho di ciò c'ha consigliato o tolerato al suo capitano. Il che sara pero più et meno necessario secondo il molto o poco peso dell'offitio di esso capitano. Et quando sia uso d'havere lo Stato uno commissario generale o piace al Principe d'haverlo, poiche generalmente crede et predica male il mondo di loro, con tanto maggior diligenza deve avertire il Principe che autorità dona a questo tale et a chi la dona et che non sia persona ne indiscreta ne pericolosa. Molti ordini potrano darsi sopra questi offitiali ma saria troppo lunga historia et forse in buona parte gli è provisto cogli antichi decreti et a la giornata bisognando se ne potra aggiungere. Ma il più principale di tutti et

più importante e come gia ho detto che la prima elettione di questi ministri di giustitia si faccia bene perche altramenti seguiranno tuttavia i disordini et le querele doppo le quali peggio sara il provedere che da principio ». (Pietrino Belli).

« Sara parimenti più che necessario, acio si mettino in esecutione li ordini di V. Alt. et soi consegli et si metta terrore alli cativi, et buono animo alli buoni, che la provvedi di uno capitano di giustitia con una man forte et che havesse cognitione della raggione commune, acioche occorrendoli delli delinquenti per le mani, li sappi se bisognasse formar un processo summario et discernere la colpa de l'innocentia ». (Ottaviano d'Osasco).

« Et se V. Alt. intende tener purgato il Stato de tristi e banditi... vi bisogna un barisello di campagna... ». (Carlo di S. Michele).

« Et perche poco valerebbe el retto giuditio de giudici, se non gli intravenesse la esecutione de la giustitia, sara necessario che V. A. a questo effetto constituisca ministri convenienti, Capitani de giustitia accompagnati a sufficenza si da piedi come da cavallo, prevosti, marechiali, o siano bariselli, huomini da bene, et fideli a la giustitia, et non persone infami, che meritan loro esser castigati, et siano posti loro a gastigar altri ». (Vescovo Capris).

« E per conchiuderla diro anco che bisogna proveder un buon capitano di giustitia con conveniente provisione e tassa honesta per il viver della sua gente quando gli occorrera andar per il paese ». (Anonimo, ms. 19).

Il Duca stabilì che alla cattura dei rei dovesse provvedere il capitano di giustizia coi suoi soldati; e istituì due ministri di giustizia per le esecuzioni personali e reali.

« Et perche non è lecito alli Giudici di essequire le sue ordinationi, e sentenze, ci è parso convenevole di deputar ministri, a quali vi fosse particolar cura e ministerio di essequir dette ordinationi e sentenze, secondo che da loro magistrati e Tribunali vi sarà imposto. Li sudetti ministri saranno divisi in tre sorti, si come di tre qualità reputiamo esser l'essecutione, l'una cautionale, e le due giudiciarie, cioe la cattura che si fa per cautione del giudicio, e le altre che si fanno in essecutione del giudicato, la prima sarà del Capitano, Prevosti et soldati di giustitia, et delle altre due, l'una all'essequutore personale, et la reale al Commissario » (Ordini Nuovi).

***

Trattando dell'ordinamento delle varie magistrature, il senatore San Michele entra pure a parlare del modo di deliberare dei giudici: « Quando si disputa la causa d'alcuno che sia senatore o cons^ro^ sia obligato retirarsi dal senato sin che sia decisa et si tratti de altro, sotto pena di perder il luogo o vero il salario di tre mesi. Et che nella istessa pena incorrino quelli che si scopriranno haver accusato alcun senatore che sia autore contrario di voto in alcuna causa et sententia, et rivelara i secreti del Senato, acciochè per far far la giustitia non sen' acquisti inimicitia. Et perche ben spesso alcuno si piglia autorita di espedir una supplica importante da se stesso, è più che necessario ordinar che, reservate le espeditioni che passano in forma ordinaria, l'altre non si concedano senza parteciparle in pieno Senato... ».

Al riguardo scrive anche il vescovo Gazino: « Fra l'altre cose mi è parso sempre santissimo quell'ordine che le supplicazioni sopra le quali s'ha da provedere si leggano nanti al Senato in publico, perch'o che vi si truova l'aversario contra il quale s'adimanda la provisione et egli dice la ragion sua, o, s'egli non v'è, ci sarà un parente, un procuratore, un amico che parlara per lui, onde rare volte si concede provisione, che non sia ben disputata et bene intesa, il ch'è causa di gran frutto, et si troncano molte liti, si che laudarei che V. Alt. così comandi, che si faccia ».

***

Un nuovo importantissimo istituto fu creato da Emanuele Filiberto prescrivendo il rito solenne della interinazione.

Federigo Sclopis lo definisce « il diritto conferito ai magistrati supremi di esaminare le leggi ed i rescritti loro trasmessi dal Sovrano ed, occorrendo che in essi si trovi cosa meno opportuna o dannevole, di denunciarla al Principe istesso, affinchè possa novellamente dichiarare la sua intenzione ».

Il senatore Antonio Sola (« Commentaria ad decreta antiqua ac nova Serenissimorum ducum Sabaudiae ») la definisce: « Approbatio eius quod Princeps disposuit in vim legis ».

Sclopis e Dionisotti affermano che l'istituto della interinazione fu tratto dalla usanza, invalsa in Francia nel sec. XV, che i Parlamenti verificassero e registrassero gli editti del Re e che già nel 1475 Violante di Francia, tutrice di Filiberto I, usava commettere ai magistrati l'esecuzione delle leggi.

Per poterne conoscere però l'intima natura è necessario porlo a raffronto coll'insieme delle norme giuridiche sulle quali si fondava lo Stato della Monarchia Sabauda. Sarebbe invero errore il credere che fosse un governo assoluto nel senso stretto della parola, spesso parziale ed artificioso che sotto pretesti di severità nasconde un comodo e facile espediente di giudizio manchevole; i Principi di Savoia invece, nella cui serie millenaria non uno fu tiranno, ebbero sempre un glorioso Governo nazionale, equo, paterno; piuttosto consultivo che assoluto; il consiglio domandato ai più chiari non per sangue, ma per ingegno e per esperienza. Sotto il riflesso di questo ordinamento, è facile comprendere la vera funzione politica dell'istituto dell'interinazione, la quale, integrata col diritto di rappresentanza al Principe, ha un vero carattere speciale, che solo il genio italico della gloriosa Monarchia, nella quale sempre

« balena il raggio del latin consiglio »

seppe imprimervi, adattandolo ai tempi, e formandone così una vera e durevole istituzione statale che mantenne viva la sua fruttuosa e provvida cooperazione fino all'epoca del Risorgimento.

Il parere di Pietrino Belli e quello di Carlo di San Michele offrono argomento per ritenere che la prima idea del nuovo caratteristico istituto sabaudo non sia stata tratta di Francia, ma bensì da un uso di Francesco II Sforza, duca di Milano.

Come si è visto rilevare da Giovanni Francesco d'Osasco, vigeva nel Ducato di Savoia, fin dai tempi di Tommaso I, l'usanza che il Sovrano, per pubblicare nuove leggi, per stanziare imposte ed anche per decidere della guerra e della pace, convocasse e sentisse gli Stati Generali, detti anche Congregazioni generali, composti di vassalli, di prelati e di deputati dei comuni immediatamente soggetti al Principe.

Emanuele Filiberto convocò gli Stati Generali in Chambery il 4 luglio 1560; si convinse che essi rappresentavano unicamente le fazioni dalle quali il paese era tormentato, e che, per spirito di casta,

avrebbero ostacolato le riforme, che Egli ravvisava necessarie, e pertanto li lasciò cadere in disuso.

Ma con ammirevole senso di equilibrio politico, nel trarre la Monarchia da circostanze difficilissime, volle ad un tempo rafforzare la sua autorità e circondarla della fiducia che doveva derivare da un illuminato controllo.

Deferendo la registrazione dei suoi decreti alla sua suprema magistratura, raggiunse il doppio intento di sostituire alle vane discussioni degli Stati Generali l'esame sereno e coscienzioso di persone competenti e di innalzare la dignità dei suoi Senati, in confronto delle alte magistrature degli altri Stati, col conferimento di una nuova preziosa prerogativa politica.

L'istituto diede luogo a numerosi dinieghi di interinazione, vinti più volte dalle giussioni del Sovrano. Ma la deferenza del Principe e la fermezza dei Senati valsero, durante tre secoli di esercizio della interinazione, ad attrarre sulla Dinastia e sulla magistratura la pubblica ammirazione.

Pietrino Belli scrive nel suo parere: « Et non credero essere fuori di proposito l'esempio di Francesco Sforza Secondo, che, e ne la elettione sua del Senato et nel ricercare et investigare minutamente le attioni et vita di ciascuno, era vigilantissimo et nel premiare i buoni amorevole et liberalissimo; di che successe che hebbe a suoi di per senatori de primi et più valent'huomini d'Italia. Havea quel Senato et ha forse anchora di presente, benche sia molto scemato quell'antico valore et grandezza, molta autorita, moderava, confermava, togliea via gli ordini del duca. Conoscea de le lettere, de doni, de le indulgenze, de le grazie, de privilegi et di tutte le concessioni ducali, le moderava, le restringeva secondo che credea convenirsi al bene publico et a quello del duca et havea molte altre prerogative notabili le quali non crederei essere male se s'imitassero ».

E scrive Carlo di San Michele: « Se V. Alt. ordinara che tutte le gracie, privilegij, donationi, e concessioni debano interinarsi in Senato sotto pena di nullita, ne cavera questa utilita che... non passara cosa alcuna che sia reputata ingiusta, ne s'admettera cosa qual possa portar pregiudizio alla Camera Sua che non ne sia... informato con la consideratione della conseguenza. In questo proposito ho visto a Milano presentarsi in Senato de Privilegij di S. M. Cattolica concessi a qualunque feudatario larghi et ampli, che il Senato conoscendovi qualunque preiudicio per l'avenire a S. M., li moderava o restringeva ».

Merita poi speciale rilievo l'importantissima attribuzione dell'appello *ab abusu*, mediante il quale i Senati seppero difendere efficacemente i diritti dello Stato contro la Chiesa; ed è anzi ammirevole al riguardo la fierezza ed indipendenza di carattere dei magistrati piemontesi, molti dei quali, di fede profonda e di sincera pietà, furono fermi e duri nel trattar le questioni giurisdizionali e contenziose colla Curia, non tollerando che coloro che devono sottostare allo Stato come cittadini, gli si potessero rivoltare come cristiani. Basti fra tutti ricordare il nobile esempio dato dall'ultimo nella serie dei Primi Presidenti del Senato e primo in quella del Magistrato d'Appello (1) il quale spontaneamente sospese la quiete autunnale delle ferie per assumere la sua diretta responsabilità firmando, il decreto 25 settembre 1850 di espulsione di Mons. Franzoni, Arcivescovo di Torino, per le note sue intemperanze politiche, e sì che delle sue convinzioni religiose non temeva di far pubblica ostentazione, non avendo esitato a scendere, contro ogni consuetudine, dal seggio di Presidente del Senato del Regno per dare palesemente il suo voto contrario che bastò (39 contro 38) a far respingere una legge che gli pareva contraria alla sua coscienza di cattolico, nonostante che gli fosse stata promessa l'altissima fra tutte le onorificenze.

*
* *

Le proposte dei consultori del Duca, che finora si sono riassunte, si riferivano alla convenienza di concrete disposizioni legislative e quasi tutte trovano riscontro negli « Ordini Nuovi ». Non poterono invece assumere forma di legge i suggerimenti che al Sovrano erano fatti per la scelta dei magistrati; ma una pratica secolare ha dimostrato come dei buoni consigli si fosse fatto tesoro.

Già negli Statuti, solennemente pubblicati in Chambery il 17 giugno 1430, in presenza dei Grandi e del popolo, secondo l'uso sabaudo (2), Amedeo VIII aveva ammonito i suoi successori a scegliere

---

(1) Barone Don Giuseppe Manno poi Primo Presidente della Corte di Cassazione.

(2) Questo uso venne rievocato da Re Carlo Alberto per la pubblicazione del Codice Civile Albertino. La solenne funzione è ricordata in un grande

GIUSEPPE MANNO
Primo Presidente del Senato di Piemonte (1847-1848)
poi Primo Presidente del Magistrato di Appello di Torino
Primo Presidente della Corte di Cassazione
Presidente del Senato del Regno - Ministro di Stato
dal quadro rappresentante la presentazione del Plebiscito di Toscana
al Re Vittorio Emanuele II
(Museo del Risorgimento Italiano in Torino).

PROVINCIA DI TORINO

per la loro giustizia consiglieri savi e dabbene e a dispregiare gli uomini fallaci ed ingordi.

Ma le tristi vicende del ducato avevano avuto una dannosa influenza sulle designazioni dei giudici.

Andrea Provana di Leynì, che fu poi Generale delle galere ducali a Lepanto, e che, durante l'assenza del Duca, combattente in Fiandra, era consigliere di Stato, scriveva allora al Suo Sovrano: « ... Avendo in questo Senato molti amici e cugini primi, sono fuori di ogni suspicione di malignità ed invidia, tanto più che non dirò a V. A. se non quello ho inteso da molti e particolarmente dal signor Colonnello, abate de Tigli et Vugliet. Delle tre cose che son richieste negli amministratori di giustizia cioè dottrina probità e pietate, in quanto alla prima ve n'è assai poco in tutti e dal primo all'ultimo a rispetto di quello che soleva essere; non dico già ignoranti ma non pescano già tanto al fondo come si soleva in questo Senato, ma questo passa della probitade: in quello che tocca il servizio e autorità di V. A. non vi è persona di loro che per quella non si farebbe squartare viva; di rubare non si intende che alcuno di loro pigli denari nè accetti presenti di altro che di capponi e simili altre cose che certo non è poco, e quanto all'essere christiani non vi è persona di loro che non faccia le opere da christianissimo almeno esteriormente: odono la messa si confessano e comunicano alli suoi tempi, tuttavia non manca chi dice che questi non crede in Dio nè nei suoi santi, quelli sono luterani marci e questi eretici (1). Dio sa la veritade chè le opere come già ho detto sono buone: della pietà molto poco, acerbissimi persecutori dei nemici e a fare una vendetta non cedono a qualsivoglia gentiluomo romano. Dell'amministrazione della giustizia certo che si è rimediato molto da quello che soleva essere, e spero si rimedierà ogni giorno più, massime che li ho fatto intendere a tutti tale essere la totale volontà di V. A. ». (V. Claretta, *La successione di Emanuele Filiberto al Trono Sabaudo*, 65).

---

quadro del pittore Giambattista Biscarra, stato donato dal Re al Senato nel 1845 e attualmente conservato nell'aula della Sezione I della Corte d'Appello. In esso avanti al Sovrano, circondato dai Principi della Famiglia Reale e dalla Corte, sono rappresentati i componenti del Senato e della Camera dei Conti, preceduti dai Primi Presidenti Luigi Montiglio di Villanova e Lazzaro Calvi.

(1) Per ordine 7 aprile 1567, i senatori dovevano far professione di fede, prima di ottenere col cingolo senatorio la immissione in carica.

Il vescovo Gazino fa riflessioni acute e piacevoli sulla necessità di una buona scelta dei giudici: « Dico adunque che chi vuol sentire una buona et dolce armonia, deve preparar due cose, prima un buono et valente sonatore, poi un buono instrumento ben composto et bene accordato, et se l'una di queste due cose manca, non è possibile sentir buon suono, perchè sia quanto si voglia il musico eccellente, se l'instrumento non è buono, non può perfettamente mostrare la virtù sua et similmente sia l'instrumento perfettissimo, se chi l'adopra, non sa sonare, non sentirà musica che piaccia. Ma se pur una delle due cose predette ha da mancare, molto manco male è, ch'il musico sia buono et l'instrumento un poco guasto, perch'egli con la perfettione dell'arte può meglio supplire a l'imperfettione del'instrumento, che non può la bontà del'instrumento a l'ignoranza del sonatore. Così in proposito volendo V. Alt. dar forma alla giustitia, deve prima provedere de buoni Ministri, et poi de' buoni Ordini, che mancando uno di questi, non si potrà perfettamente vedere l'amministratione della giustitia. Ma principalmente si deve intendere a provedere de Ministri buoni, perch'essi con la virtù, valore et bonta loro, si fanno gli ordini buoni da se stessi, et essi sono leggi a se medesmi ».

Risulta ben chiaro da queste parole come al Duca si fosse espresso il convincimento che la cosa più necessaria per ottenere una buona amministrazione della giustizia è la cura rigorosa e diuturna per la scelta dei giudici e che l'opera di un giudice incapace od ingiusto è esiziale per il prestigio e la stima che devono circondare la magistratura. Nei pareri inviati al Duca si trovano più volte ricordati gli ordini divini impartiti a Mosè: « Provide autem de omni plebe viros potentes et timentes Deum, in quibus sit veritas et qui oderint avaritiam et constitue ex eis... decanos qui iudicent populum omni tempore » (Liber Exodus, cap. XVIII).

Tutti i consultori si diffondono sull'argomento. « A conoscer questa bontà (dei ministri della giustizia) bisogna usarci gran giudicio et grand'arte, perche si come non è nessuno al mondo così buono, che non habbia qualche tristo che gli voglia male, cosi non è alcuno così ribaldo che non habbia qualcuno che lo favorisca, o, per utile che ne sente e spera, o, per mostrar che può assai apresso il suo signore o, per qualche fattione particulare, o, per altre cause, le quali tanto più sono considerabili in questo caso, quanto che quelli che sostengono un tristo ministro di giustitia, lo fanno molte volte per potersene

poi dispensare a modo loro, onde in questa varietà d'humori d'huomini non è maraviglia che spesso i Principi siano ingannati, et per relatione d'altri prendano buona opinion d'un tristo et scelerato, et mala d'un buono; bisogna adunque ch'un principe sia ben accorto et ch'in cio usi quella maggior diligenza ch'a lui sara possibile. Due sono le sorti de persone, delle quali V. Alt. ha da informarsi, l'una è di quelli che già sono suoi ministri, l'altra di quelli che nuovamente ha da eleggere per compire il numero de suoi officiali. Di questi secondi più facil cosa sarà intenderne la verità, perchè ciascuno ne dirà liberamente il parer suo. Degli altri sarà più difficile, perch'essendo già al servitio di V. Alt., molti dubitaranno, che non siano rimossi et per questo non ardiranno dire quel che contra di loro sentono, perche ancora a questo bisogna truovar rimedio. Et a me pare che validissima informatione deve essere apresso V. Alt. la fama che l'huomo porta, perche se universalmente uno è tenuto buono si può credere che sia buono, et se universalmente è tenuto ribaldo, è molto da dubitare che non sia tale et almeno questa fama servirà a V. Alt. per un lume, con il quale potrà molto più facilmente venire alla cognitione della verità. Non mi pareria ancor fuor di proposito, che V. Alt. permutasse l'amministratione della giustitia à quelli, contra de quali sono più querele, d'un luoco a l'altro, dove non havessero autorità sopra li primi, perchè così facendo, s'aprirebbe la bocca alli suggetti di dire il tutto liberamente, come quelli che non dubitarebbono esser offesi da loro, Et questa via parmi la più ragionevole de tutte, perche se V. Alt. volesse rimovere un Officiale suo senza sentirlo, potra dire che se gli fa torto, se lo sentirà, essendo lui in officio, pochi ardiranno parlarli contra, et se alcuni lo faranno, ne truoverà egli altrettanti, che staranno per lui, Se V. Alt. non lo rimove, ma suspende del officio, questo servirà di poco, perche tutti dubitaranno, ch'alfine non resti ancor nel'officio, et in tal caso non mancano mezzi, che vanno sussurrando nel'orecchie delle persone, persuadendoli, che tale suspensione non si fa ad altro effetto, che per dar un poco di satisfattione ai populi, perho ch'il tutto al fine si risolverà in fumo, perch'il Signor Tale ha molti suoi parenti apresso V. Alt. che lo favoriranno, il Tale è potente di danari, il Tale è favorito dalli principali del Stato, et con queste et altre ragioni vanno rafredando gli huomini, quali parte per timore, parte per non intrare in maggiori fastidij facilmente si ritirano et cosi queste suspensioni restano vacue d'effetto, come da pochi anni in qua s'è

veduto essersi fatto molte volte nello Stato di Milano, et già nei Stati di V. Alt. alcuni dubitando che non gli sia esaminata la conscienza vano mostrando lettere di favore da Lei ottenute, per far credere al vulgo che siano molto in sua buona gratia, et levarli con quest'arte l'ardir di parlare. Ma se V. Alt. trasmuta un officiale da un luoco a l'altro, dove perho non habbia autorita sopra il primo, egli non si puo dolere perch'è provisto d'un luoco non manco degno del'altro, et i populi sin'adesso governati da lui non hanno da temere, perche si vedono onninamente fuori delle mani sue, et fatta questa trasmutatione, se si fara inquisitione della vita sua et si truova buona, quelli a chi V. Alt. l'havra dato nuovamente per officiale havranno causa di contentarsi, perche saranno proveduti d'un huomo da bene, et se si truovera mala, V. Alt. lo castigara et cosi liberara et i primi et i secondi et i Stati suoi da quella peste...

« Il Cancelliero, Presidenti, Senatori et collaterali saranno huomini di buona scienza et conscienza, et più presto amarei un'huomo di mediocre dottrine e di buona vita, ch'uno eccellente huomo di lettere, et fosse un tristo, anzi ho sempre stimato et stimo, ch'una gran dottrina congiunta con la malitia sia molto pestifera, perch'un dotto ribaldo si persuade di poter far ogni male, et coprirlo con il scudo della sua scienza. Non vorrei già una bontà nuda di letteratura, perche gli huomini buoni et ignoranti sono atti a dir del'orationi, et non a governar magistrati, quelli che sono ignoranti et ribaldi non sono degni di vivere, non che d'essere adoperati. S'alla bontà et dottrina si trovasse congiunta la nobiltà et un grato aspetto, quel tale tanto più facilmente devria essere ammesso nel numero degli officiali di V. Alt., perche queste circunstanze ponno assai, perche sono accessorij che senza il principale vagliono poco. Et se si truovera uno ignobile et di rude aspetto, ma dotto et buono, non deve essere refutato perchè la virtu et bonta sua lo fanno nobile et bello ». (Vescovo Gazino).

« Et benche molto importi che l'habbia (la giustizia) il Re fissa sempre, come ho detto, nel'anima, et che vedano i popoli che senza accettazione di persona indricia a lei tutte le operationi soe, no possendo pero egli in persona propria intervenire a tutte le cose, ne pur saperle o vederle, et in molte non lo comportando il decoro ne l'honesta, e stato necessario che si provedesse di coaiutori et ministri col mezzo de quali satisfacesse a cio che era suo principale offitio. Questi sono i

consiglieri, i senatori, i collaterali de S^ri^, trovati et introdutti anche essi et secondariamente necessari al buono regimento et conservatione de gli Stati. Laonde come e cosa perniciosa che manchi il Re di quello offitio per il quale e stato creato et se li manca ne viene a perdere il vero suo nome, et è detto Tiranno, così è cosa pessima et detestanda che questi coaiutori et ministri suoi ingannino et falsino il nome et l'effetto per il quale sono stati loro anchora ritrovati. Et non solo ne vengono ad offendere Dio et il popolo ma il Principe anchora che con molta fede ha in mani loro rimesso la billancia di la giustitia. Deve adunque il Principe ne la elettione di questi ministri et coaiutori suoi essere circospetto et consideratissimo poiche invero la mala elettione non manca di colpa. Non fara dunque il buon Principe presidenti del Senato, non fara senatori ne collaterali nissuno avaro, nissuno partiale, nissuno ignorante. Non risguardara in questa elettione a favori, non a raccomandationi de grandi ne degli amici, non a la dignita et grandezza de le case et che parra forse di strano non hara rispetto a la servitu di chi cerca l'offitio, ne a quella dei suoi maggiori, ma a la qualita della persona, a la integrita de la vita, a l'habilita a la sufficienza. Et benche l'avaritia et questi altri vitij siano passioni del'anima, et non si scoprano se non con la occasione et doppo la elettione, per il che si suole dire che i magistrati danno a conoscere gli huomini. nendimeno poiche raro o non mai fa elettione il savio Principe di giovani a simili offitii ne d'inesperti, se egli prima che la faccia s'informara con quella diligenza che deve in cosa ove ne li va l'honore et l'anima, è quasi impossibile che resti ingannato. Voglio ben dire che trattandosi del pari, o quando vi si perdesse anche qualche poco, deve anteporre il Principe i suoi agli strani, gli antichi servitori a nuovi, i richi a poveri, i nobili a plebei, et ancho i più nobili a manco nobili (1). Ma ove sia molta diferenza deve anteporre

(1) Anciennement les Parlements estoyent composés non seulement d'Ecclesiastiques, et autres personnes doctes et literees, qu'on appeloit Clercs; ains aussi des nobles, gens de bon sens et entendement, faisans profession des armes et de robe courte, qu'on appeloit Laics, a la difference de ceux de robe longue appelés Clercs... Mais despuis les Parlements estans rendus sedentaires et policés en la forme, qu'on les voit,... la porte d'iceux esté fermee aux nobles illiterés et incapables: toutes fois pour les y allecher et occasionner d'estudier, pour s'en rendre capables, les Roys les ont en concurrence privilegés et preferés aux autres... en balance de voix et suffrages... ». (Bernard de la Roche Flavin, Opera citata sui Parlamenti di Francia, pag. 836).

il bene pubblico a queste private affettioni et a quei vecchi servitori, a quei nobili, a quei suoi cari sodisfare in qualche altro modo che sia con manco pericolo et danno publico se ben fosse con qualche suo maggiore costo.

« Per questo parlando sul generale et non volendo che questo mio discorso s'intenda ne si tiri a particolari, ardirei dire et consigliare ad uno buono Principe che venesse novellamente allo Stato et governo che non si satisfacendo de l'antica amministratione et manegio, si risolvesse abrogare et levar via del tutto tutti quei ministri antichi, tanto i buoni come i rei, per non notarne et infamarne nissuno, et per ripigliarne poi prima d'ogni altro quei buoni c'havesse rimossi, et fatto questo che chiamasse i suoi baroni, i suoi principali vasalli et valenti huomini et col parere loro facesse una nuova scelta et elettione d'huomini, facendosi da molti di loro dare in lista di quei che riputassero habili et meritevoli a questo peso. Non pero per risolversene così di subito ma per informarsene con chi le paresse et specialmente ne luoghi ove quei tali haranno speso la loro vita per sodisfare almeno a se stesso d'havere in questo usato la dovuta diligenza. Che avendo questa elettione ad essere perpetua importa molto che si getti bene il primo fundamento chi non vole che seguano de le aperture ne la fabrica. Et perche in ogni Senato e posto, come in corpo mistico, uno capo che è il Presidente, questi et di valore et di dottrina et di integrità deve non meno essere maggiore degli altri che sia di grado et di dignità, perche si come ha posto la natura nel capo humano le megliori potenze et operationi del corpo, così conviene che siano in questo capo del corpo mistico, se non tutte le principali operationi poiche se ara dai suoi compagni membri maggiore aiuto che non ha dai suoi quell'altro, almeno ve ne siano tale et cosi fatto valore che a nissuno de compagni sia inferiore et ne vinca la più parte.

« Et se il Principe havesse varie provincie et più stati et in ciascuno bisognasse senato, crederei essere bene et molto conveniente che questa diligenza si usasse in ciascuno, et quando ne l'uno non fosse il giusto numero di sufficienti senatori, vorrei che se ne supplisse dal altro. Anzi forse saria bene mandarne de l'uno stato ne l'altro per elettione et in questa necessità che spesso avviene de gli huomini come degl'alberi che trappiantati riescono megliori. Ma quando ne l'uno stato ne l'altro havesse abastanza huomini degni et meritevoli, crederei essere necessario chiamarne d'altrove. Che sul fine, a guisa

come ho detto degl'alberi, faranno radici et saranno naturali anch'essi. Il che pero serbarei a fare al bisogno, perche i nativi nel suo terreno usato fanno sovente meglior frutto ». (Pietrino Belli).

« ... V. Alt. deve far eletione d'huomini tali che possa acquietarsi l'animo et assicurar la conscienza suoa sgravata di quel peso che tiene come Principe constituito da Dio a questo governo, di modo che in effetto provegga alli Officij d'huomini sufficienti, nobili, pratichi, d'età honesta et buona opinione, e non di Officij alle persone, che è cosa perniciosissima come quando si fanno per favor più che per merito. Per questo la maestà di Carlo V et del figliolo hanno servato questo ordine nel Stato di Milano et del Regno de Napoli, di volerne sempre intender il voto del suo Senato, visto che i Principi non puono saper i diffetti del huomo cossi particularmente come suoij ministri coi quali si conversa più domesticamente et sanno quali sono ignoranti, colerici, rabiosi, factiosi, perfidiosi, inesperti o di mala conscientia, quali sono sufficienti a machiar tutto un Senato ». (Carlo di San Michele).

« Li quali (magistrati) siano di buona vita et dottrina et finalmente, come dice la Sacra Scrittura, *Deum timentes et odio habentes avaritiam*, perche in loro si ha da riposare la giustitia et conscientia di V. Alt., alla quale, parlando con humile reverentia, sara da Dio imputato se non fara buona electione et per contrario sara discarrigata facendola buona et per me, ringratiandola prima de tutti li honori et gradi che per Suoa bontà et non miei meriti mi ha dato, la suplico se la cognosce ch'io non sia buono et sufficiente, di tener li gradi et offitii che mi ha datti, che senza rispeto me ne levi et proveda di chi li parerà più conveniente ». (Ottaviano d'Osasco).

« Tuta la difficolta apresso di me batte nella rettitudine et discretione delli ministri... A questo credo che V. A. gli havera buon'ochio di ellegerli a questa amministratione tali che possi star quieto nella suoa conscienza e non haver sinderesi alchuna che si sia profanata la giustitia. Sopratuto che siano timorati del S. Iddio e dotti, che dal'ignoranza riescono più ingiustitie che dalla malicia perche l'ignorante giudica quello che non sa e quello che gli da il capricio che il malicioso non osara deviar dal vero se non con coloratissimo argumento, il che rare volte accade per essere difficile di coprire la frode. Doppo, se gli può haver nobili, preponergli alli altri, che oltra che dare occasione a tuta la nobilita di dar opera alli studii sentendosi

honorata, sempre si vergognaranno più di far una cossa malla che non fariano gli ignobili, quali cercheranno di farsi grandi.... Ma in ogni caso fargli troncar le mani et al'hora V. A. come cieco havendo solo l'orechie aperte ad ambe le parti (1), gli deve lassiar l'amministratione libera » (Giovanni Francesco d'Osasco).

Sulla nomina dei primi membri del Senato fatta da Emanuele Filiberto, il Tonso (opera citata) scrive: « Hos diligenter conquiri iussit honesto loco natos, aetate, moribus, consilio, doctrina, praesertim iuris civilis scientia, continentia et integritate insignes. Senatum bifariam divisit; duasque eiusdem classes constituit, utrique praesidem attribuit: alteri Cassianum Puteum, Octavianum Osascum alteri, gravissimos ac prudentissimos viros ».

Nella organizzazione giudiziaria, che fa capo ad Emanuele Filiberto e che ebbe vigore fino alla rivoluzione francese ed al regno di Carlo Felice, l'assunzione di magistrati sceltissimi era assicurata dalla conoscenza personale che il Sovrano ed il Gran Cancelliere potevano avere degli aspiranti, data la poca estensione dello Stato, e da un complesso di circostanze che richiamavano sulla magistratura larghissime aspirazioni e rendevano possibile una scelta rigorosa.

I magistrati erano soggetti ad una continua vigilanza mentre si addestravano passando attraverso alle diverse funzioni della avvocatura dei poveri, della avvocatura fiscale e della magistratura giudicante (2). Emanuele Filiberto assegnò ai magistrati stipendi ade-

(1) Si allude alla già citata immagine del giureconsulto Andrea Alciati, contenuta negli Emblemi.

(2) Per essere ammessi consiglieri nei Parlamenti di Francia, occorreva aver esercitato per quattro anni l'avvocatura. « Pour parvenir à la Magistrature, il ne suffit pas d'avoir estudié és Universités du droict: mais il faut aussi avoir hanté assés longuement le Barreau, « qui est optimus dicendi et discendi magister »; à cause de quoy les anciens disoyent que « leges in scholis audiuntur, sed in foro et Palatiis discuntur »... Ciceron compare ceux qui hantent les gens sçavans à ceux qui se pourmenent au soleil et se noircissent sans y penser... C'est pourquoy par nos Ordonnances et particulierement par arrest de nostre Parlement de Tohlose, jusques à ce jourd'huy observé, on ne peut estre receu Conseiller en la Cour, sans avoir esté quatre ans plustost receu Advocat, avoir actuellement postulé en Cour Souveraine, ou Presidiale. Ce qu'est conforme au Conseil d'Aristote, le quel au livre « de Mundo », veut que le Magistrat dés sa jeunesse soit participant de la justice, et dressé au chemin d'icelle, non seulement par preceptes qui s'enseignent aux escholes, mais aussi par exemples qui ne s'aprenent qu'aux Palais ». (La Roche Flavin, op. cit., pag. 387).

guati alla funzione ed ai tempi: come riporta il Dionisotti, si corrispondevano annualmente al Primo Presidente 10.833 scudi d'oro del sole, 650 scudi al secondo Presidente, 541 scudi ai Senatori ed all'Avvocato fiscale generale, 300 scudi al Procuratore fiscale generale, 200 scudi all'Avvocato dei poveri, fermo restando l'uso delle sportule.

Ma non erano queste provvigioni la causa per la quale i membri delle più insigni famiglie, gli avvocati più celebrati e i giovani più studiosi ambivano alla magistratura. La funzione giudiziaria, per sè stessa nobilissima e resa anche più importante dall'attributo della interinazione, era stata circondata da un prestigio che la poneva molto in alto nell'opinione del popolo.

La magistratura, come la diplomazia e l'esercito, era una delle carriere preferite dal patriziato operoso per servire la Patria ed il Principe. Essa poi, stata sempre accessibile al nudo merito, ma considerata fonte di nobiltà, era una via aperta al patriziato, epperò ai benefizi di una classe privilegiata.

Queste cause, concorrendo ad arricchire la magistratura dei migliori elementi dello Stato, facevano ancora sì che si accrescesse la pubblica stima dei magistrati e che fra questi avesse spesso il Sovrano a scegliere consiglieri, ambasciatori e ministri.

I giudici erano sempre stati nell'amministrazione sabauda molto considerati e già il conte Filippo I usava tenersi in corrispondenza coi suoi giudici ed affidare loro la trattazione di molti affari di Stato (v. Chiaudano, op. cit., pag. 31).

Emanuele Filiberto accrebbe, come già si è rilevato, la autorità dei Suoi Senati.

Il Senato, come corpo, aveva diritto a quello stesso trattamento di « Eccellentissimo » che, fino ad Emanuele Filiberto, era stato in uso pei Duchi di Savoia; prendeva posto nelle pubbliche funzioni immediatamente dopo i Grandi di Corte (1), aveva il privilegio di essere ricevuto dal Sovrano in corpo od in deputazione e di avere comunicazione particolare degli avvenimenti lieti o luttuosi riguardanti la Dinastia e lo Stato.

---

(1) Questo posto gli venne dato anche in occasione della solenne esposizione della SS. Sindone, avvenuta in Torino a Palazzo Madama il 21 maggio 1815, alla presenza del Sommo Pontefice Pio VII e del Re Vittorio Emanuele I. (Vedi Sartoris, *Narrazione della Solennità*).

Emanuele Filiberto dispose che i magistrati, quando non vestivano le toghe tradizionali, rosse o nere, che sono quelle stesse tuttora in uso, portassero un abito nero speciale e cioè giuppone e mantello con collare. Annualmente i Senatori si riunivano in forma solenne per rinnovare il giuramento di osservare le leggi e di non avere altro scopo che la retta amministrazione della giustizia, senza riguardo nè distinzione di persone. Questo uso risaliva al duca Carlo III, il quale aveva ordinato: « Singulis annis die prima juridica post Nativitatem Domini nostri... super sacro canone, tactis corporaliter scripturis, in periculum suarum animarum, praestare juramentum ». (V. Dionisotti, op. cit., II, 100).

Queste solenni riunioni corrispondevano alle « Entrees de la Sainct Martin » dei Parlamenti di Francia, nelle quali pure, nel novembre di ogni anno, si rinnovavano i giuramenti (1); ad esse si rannodano le solenni inaugurazioni dell'anno giudiziario, recentemente ristabilite, le quali hanno procurato alla Corte d'Appello di Torino l'altissimo onore di ricevere nella sua sede, nei giorni 11 gennaio 1927 e 10 gennaio 1928, S. A. R. il Principe di Piemonte e le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta, il Duca di Pistoia ed il Duca di Bergamo.

I Primi Presidenti godevano di particolari privilegi, esenzioni ed onori; tenevano il loro ufficio nella loro abitazione ed ivi ricevevano; dovevano astenersi dal rendere visite, fuorchè al Gran Cancel-

---

(1) Bien que la frequence des serment soit trouvee mauvaise par l'Ecriture saincte; et que mesmes les loys ayent deffendu à ceux des Estats les plus dignes, de jurer pour quelque occasion que ce soit... toutes fois despuis l'establissement des Parlements, tous les Presidents, Conseillers, et autres officiers d'iceux, jusques aux advocats et procureurs, reiterent le serment tous les ans;... et ce non seulement parce que les dits Parlements finissans et se fermans chasque annee... il semble que recommençant les dits Parlements et comme reprenant de nouveau leur authorité, pouvoir et magistrature, il est raisonnable qu'ils prestent aussi nouveau serment. Mais d'ailleurs aussi, par ce que ceux de nostre estat et profession... estans establis en ce monde, pour contreroller et censurer les actions des hommes, les sacser, cribler et beluter, pour separer les iustes d'avec les iniustes: il est malaisé que parmi tant d'affaires, il ne leur advienne ce que dit Rafis en son cinquiesme livre « ad Almansorem », advenir en temps de maladie dangereuse a ceux qui font beaucoup d'exercice; c'est que respirans un grand air, il est impossible qu'il ne leur entre quelque bouffee de pestilent, qui soit en danger de les perdre s'ils n'y prennent soigneusement garde ». (La Roche Flavin, op. cit., pag. 416).

BEATO AMEDEO IX

da una miniatura della Biblioteca di S. M.
(Libro di preghiere di Margherita di Valois).

PROVINCIA DI TORINO

liere, ai Cavalieri dell'Annunziata ed ai Ministri di Stato; come Grandi Dignitari della Corte di Savoia avevano diritto a speciali insegne di onore (1).

*
* *

Questo studio sulle riforme di Emanuele Filiberto non può chiudersi senza rilevare che alla mirabile compagine di governo e di popolo che fu la Monarchia Piemontese, sempre presaga e precorritrice dei tempi, non mancò lo zelante concorso della Magistratura che seppe adempiere nobilmente alle sue funzioni. La magistratura subalpina, quale era stata foggiata dal vincitore di San Quintino, dopo di avere nel tempo della rivoluzione francese e dell'annessione del Piemonte alla Francia, dato prova tenace di fedeltà e di devozione ai suoi Re e dopo di avere attraversato con vari mutamenti il periodo fortunoso del Risorgimento nazionale, è entrata a far parte della magistratura italiana. Questa attende fiduciosa i suoi ordinamenti dall'Italia di Vittorio Veneto, rievocatrice dei propositi e delle glorie dell'antico Principe Sabaudo, ma può trarre sicuri auspici per l'avvenire dal prezioso patrimonio di tradizioni e di onore che le hanno recato le magistrature dei vari Stati d'Italia e fra esse non ultima quella italianissima del vecchio Piemonte.

---

(1) V. Antonio Manno, *Regolamento tecnico araldico*, pag. 69.

Nella sede della Corte d'Appello di Torino esiste una raccolta, finora non completa, dei ritratti dei Primi Presidenti del Senato di Piemonte, della Corte di Cassazione di Torino e della Corte d'Appello di Torino. Vi sono rappresentati:

Ranzo Mercurino (1459),
Dal Pozzo di Reano Cassiano (1553),
Bellone di Castagnito conte Giovanni Antonio (1625),
Bellezia Giovanni Francesco (1660),
Busca della Rocchetta marchese Vincenzo (1822),
Coller conte Gaspare, (1844),
Manno barone Giuseppe, (1847),
Stara conte Giuseppe, (1855),
Bonasi conte Francesco (1884),
Secco Suardo conte Giulio Cesare (1887),
Basteris Giuseppe (1893).
Grimaldi Vittorio (1895),
Pinelli conte Tullio (1896),
Pagano Guarnaschelli conte Giambattista (1897),
Giusto Teofilo (1900),
Onnis Efisio (1902),
Ostermann Leopoldo Giuseppe (1905),
Taglietti Giuseppe (1909),
Bacchialoni Adolfo (1911),
Martinelli Cesare (1913),
Liperi Pais Giuseppe (1916),
Prato Eugenio (1921).

I Principi Sabaudi formati, *litteris ac moribus*, col presagio di italianità predilessero sempre la Giustizia. Il Grande Emanuele Filiberto, prima di fare, nel 18 gennaio 1563, il suo solenne ingresso a Torino, ebbe cura d'insediare il Senato e sempre si interessò vivamente della Giustizia; dal letto di morte, ove si spense, al figlio ed erede della Corona Carlo Emanuele I, nel quale la vocazione italiana fu lampo di poesia, raccomandò di « *fare buona giustizia* ». Questo comandamento fu sempre eseguito fedelmente dai Magistrati, i quali nel salire giornalmente lo scalone della *Curia Maxima*, rileggendo le iniziali del memorabile detto del loro Patrono il Beato Amedeo IX,

Facite Judicium Et Justitiam Et Diligite Pauperes,

rinnovano, colla loro assidua opera diurna, quella promessa che si mantiene e che mantenuta si trasmette intatta nei successori, ripetendo colle stesse sigle

Facimus Judicium Et Justitia Erit Decus Principis.

115263
AMM. PROV. DI TORINO
№ 15655
BIBLIOTECA

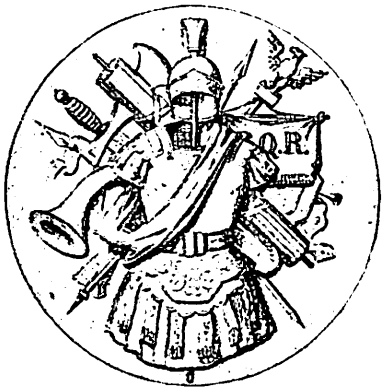

Impresa di un sigillo privato di Emanuele Filiberto
(« Armi ed imprese della Real Casa di Savoia »
di Giacomo Pozzo).

PROVINCIAL